SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **216.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità. . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001.

Nomina del prof. Alberto Zuliani a presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2001.

Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 maggio 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136). . . . . Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 25 maggio 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. . . . . Pag. 22

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 19 dicembre 2000.

Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . Pag. 24

DECRETO 29 maggio 2001.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato . . . . Pag. 49

DECRETO 7 giugno 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 51

DECRETO 7 giugno 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 maggio 2001 . . . . Pag. 51

DECRETO 7 giugno 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 52

Ministero della sanità

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 . . . . Pag. 52

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Prato . . . . Pag. 55

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Ravenna . . . . Pag. 57

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 59

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Full Service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Nusco . . . . Pag. 61

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa di Cheremule», in Cheremule e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 62

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Co.Vi.Ba. - Cooperativa a r.l.», in Genzano, già sciolta . . . . Pag. 62

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a r.l.», in Sant'Arcangelo, già sciolta . . . . Pag. 63

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 29834). . . . . Pag. 63

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fater, unità di Jesi. (Decreto n. 29835) . . . . Pag. 64

DECRETO 3 maggio 2001.

Revoca del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29836) . . . . Pag. 64

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Firenze. (Decreto n. 29837) . . . . Pag. 65

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bitron, unità di Cormano. (Decreto n. 29838) . . . . Pag. 65

DECRETO 3 maggio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. RCS Diffusione, unità di Milano. (Decreto n. 29839) . . . . Pag. 66

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, unità di Pianezza. (Decreto n. 29840). Pag. 66

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Confezioni Dea 2000 a r.l.», in Civita D'Antino . . . . Pag. 67

DECRETO 15 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 67

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Brenzone», in Firenzuola . . . . Pag. 68

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agri-Zoo», in San Piero a Sieve . . . . Pag. 68

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa culturale «Giorgio La Pira» a r.l., in Sansepolcro . . . . Pag. 68

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.AR. - Consorzio edilizio aretino» a r.l., in Arezzo . . . . Pag. 69

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 14 marzo 2001.

Rettifica al decreto 13 dicembre 1999 concernente l'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto 23 ottobre 1997 . . . . Pag. 69

DECRETO 14 maggio 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico» ad istituire e ad attivare, nella sede di Genova, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 70

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 17 maggio 2001.

Scioglimento e liquidazione del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane. Pag. 71

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Accordo di programma del 26 marzo 2001 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi . . . . Pag. 72

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Tevere

DELIBERAZIONE 31 maggio 2001.

Piano di bacino del Tevere - II stralcio funzionale per il lago Trasimeno. (Deliberazione n. 93) . . . . Pag. 74

Agenzia del territorio

DECRETO 31 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Palermo - Servizio pubblicità immobiliare . . . . Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze . . . . Pag. 76

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 e protocollo aggiuntivo per regolamentare le consultazioni politiche ad alto livello, firmato a Roma il 29 marzo 1999 . . . . Pag. 77

Ministero della sanità:

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./U.A.C./548 del 17 gennaio 2000 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Videx». Pag. 78

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex» . . . . Pag. 78

Modificazioni dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Vioxx». Pag. 78

Modificazioni dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Arofexx». Pag. 79

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasformazione della forma giuridica della società «Sirio iniziative fiduciarie S.p.a.», in Napoli, variata in «Sirio iniziative fiduciarie S.r.l.» . . . . Pag. 79

Ente nazionale per le strade: Compatibilità ambientale concernente il progetto di adeguamento in sede al tipo III delle norme C.N.R. della s.s. 106 Jonica, lotti VIII e IX, in regione Basilicata . . . . Pag. 79

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Comunicazione di trasferimenti di portafoglio assicurativo . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 marzo 2001, del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Iscrizione di talune varietà di specie orticole nel relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001). Pag. 80

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 marzo 2001, del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale di alcune varietà di specie orticole». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001). Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142/L

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. **215.**

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

01G0264

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. **1034240.**

Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni).

01A5427

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **216.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di provvedere al riassetto dell'organizzazione del Ministero della sanità, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 8 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro e uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro della sanità, di seguito Ministro, è l'organo di direzione politica del Ministero della sanità, di seguito Ministero, e, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 29 del 1993, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica: la segreteria particolare del Ministro, l'ufficio di Gabinetto, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, la segreteria tecnica, il servizio di controllo interno e le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria particolare del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e risponde direttamente ed esclusivamente al Ministro.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione.

7. La segreteria particolare del Ministro è composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro.

8. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.

9. L'ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e con le autorità indipendenti. Provvede, altresì, allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa e al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

10. L'ufficio stampa cura la comunicazione tra l'organo di Governo e gli organi e strumenti di informa-

zione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero.

11. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico, anche al fine del coordinamento dell'attività di gruppi e commissioni di studio, o del raccordo con i medesimi.

12. Gli incarichi eventualmente conferiti a dirigenti dell'amministrazione nell'ambito degli uffici di cui ai commi 8 e 9 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Alla direzione del Servizio è preposto un dirigente di prima fascia da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Il Servizio redige, almeno annualmente, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Il Servizio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale per un massimo di venti unità. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3.

Art. 3.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 5, non può superare complessivamente le cento unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti nonché, nel limite del 10% del predetto contingente complessivo, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti esterni di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unità stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubbblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 4.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e non può esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

4. Il Capo della segreteria particolare ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

5. Il Capo della segreteria tecnica è nominato tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in

possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

6. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per una durata non superiore a quella massima del mandato di Governo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

7. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi dei Dipartimenti del Ministero.

2. Al Capo dell'ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità indicate al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

3. Al Capo della segreteria particolare, al Segretario particolare del Ministro e al Capo della segreteria tecnica spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio d'importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale estraneo alla pubblica amministrazione. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui ai predetti commi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente ai Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

5. Ai dirigenti della seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

7. Il trattamento accessorio del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è definito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

8. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, spetta a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 6.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro su designazione dei Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di 100 unità di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 8 unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 98

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 202, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,

assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

— Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 16. *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). — (Omissis).*

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, Capo Dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concerne: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, concerne: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— L'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è il seguente:

«1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».

— L'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti), è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.».

Note all'art. 2:

L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 6. *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato Servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione.».

— Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concerne: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 7. *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

— L'art. 1, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principì generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) - c) (omissis);

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alla premesse.

— Per l'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1.

— Per l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 14, comma 2, quinto periodo, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— L'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del Sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 4. *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1 nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

01G0277

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001.

Nomina del prof. Alberto Zuliani a presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 39/1993 che istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visti i propri decreti in data 16 marzo 1994 e in data 2 aprile 1997, con i quali il prof. Guido Rey è stato, rispettivamente, nominato e confermato presidente della predetta Autorità;

Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo della suddetta carica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2001, concernente la nomina del prof. Alberto Zuliani a presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la nota n. SP/281.2001 in data 2 marzo 2001, con la quale il prof. Alberto Zuliani, a motivo della sua nomina a presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, rassegna le dimissioni da presidente dell'Istituto nazionale di statistica a decorrere dal 3 aprile 2001;

Decreta:

Il prof. Alberto Zuliani è nominato, con decorrenza 3 aprile 2001 e per la durata di un quadriennio, presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Roma, 21 marzo 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti 30 marzo 2001
Registro n. 3, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 380

ALLEGATO

ALBERTO ZULIANI

Nato a Roma l'8 maggio 1940, si è laureato a Roma in scienze statistiche e demografiche. Ha iniziato la sua carriera universitaria il 1° gennaio 1964 ed è stato nominato professore straordinario di statistica nel 1975, presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università di Padova. Attualmente è professore ordinario di statistica presso la facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Presidente dell'Istituto nazionale di statistica dal 1993.

Presidente dalla commissione di garanzia per l'informazione statistica negli anni 1992 e 1993.

Capo del Dipartimento analisi e verifica del programma di Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri negli anni 1981 e 1982.

Presidente della commissione per la valutazione del sistema informativo delle Finanze negli anni 1980 e 1981.

Socio ordinario dell'Internazional statistical institute.

Socio della Società italiana di statistica e presidente dal 1988 al 1992.

Socio della Società italiana di economia, demografia e statistica.

Editor del Journal of the italian statistical society negli anni 1991 e 1992.

Ha condotto numerose ricerche e analisi sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

È autore di numerose pubblicazioni su temi di statistica metodologica, economica e sociale e relativi all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

01A6042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2001.

Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica»;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo n. 322 del 1989, in tema di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e, della stessa, l'art. 31, comma 2;

Considerata l'esigenza di assicurare, all'interno del sistema statistico nazionale (SISTAN), la circolazione dei dati anche personali per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti di ricerca facenti parte del SISTAN;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini;

Decreta:

1. All'interno del sistema statistico nazionale, in applicazione dei principi di efficienza, imparzialità e non discriminazione, è assicurata, in particolare nei confronti degli enti di ricerca che fanno parte del citato sistema, la piena circolazione dei dati anonimi raccolti per finalità statistica.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche relativamente ai dati personali concernenti soggetti identificati a identificabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 9 maggio 2001

p. *Il Presidente:* BASSANINI

01A6099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 maggio 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di tutela delle acque, si debba procedere ad una più puntuale definizione delle competenze già attribuite e da attribuire al presidente della Regione siciliana - commissario delegato;

Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana risulta ancora in parte incentrato sullo smaltimento in discarica;

Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è necessario conseguire in tempi brevi almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuto sulla quota di rifiuti a valle della raccolta differenziata;

Considerato in particolare, che a distanza di più di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella Regione siciliana, nei comuni dei diversi ambiti territoriali ottimali, non è stata ancora avviata e dove è stata attivata risulta comunque assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi minimi da conseguire per legge;

Tenuto conto che l'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il potere, tramite il CO.NA.I., di incidere sul diritto di privativa comunale in materia di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione qualora quest'ultima «....... non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore........» del decreto legislativo medesimo;

Considerato che nonostante la citata disposizione, a distanza di più di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I. non ha ancora attivato od integrato la raccolta differenziata degli imballaggi nel territorio della Regione siciliana pur in mancanza di attivazione della raccolta differenziata medesima da parte della pubblica amministrazione;

Ritenuto che, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi conferiti in raccolta indifferenziata e destinati allo smaltimento, risulta indispensabile che in attuazione del citato art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CO.NA.I. provveda in tempi brevi ad attivare la raccolta differenziata o ad integrarla laddove insufficiente;

Tenuto conto che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale,

una gestione unitaria di rifiuti urbani, in particolare attraverso la realizzazione delle forme e dei modi della cooperazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;

Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonché l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;

Tenuto conto che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e gestionale in materia di rifiuti urbani e speciali è indispensabile non gravare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana con i rifiuti prodotti in altre regioni o all'estero e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata legata alla gestione delle discariche documentata dalla relazione finale al Parlamento della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Rilevato altresì che per realizzare i predetti obiettivi e recuperare l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure adeguate e ragionevoli il divieto di importazione di rifiuti da smaltire nella Regione siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti da recuperare importati nella Regione siciliana, la limitazione alla titolarità e gestione pubblica delle discariche;

Considerato che è pertanto indispensabile che l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei limiti in cui risulta funzionale al superamento dell'emergenza ed all'attuazione di un moderno sistema di gestione integrato dei rifiuti nella Regione siciliana.

Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;

Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana, giusta nota n. 2235 del maggio 2001;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

DISPONE:

Art. 1.

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua - anche avvalendosi dei enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi - un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e realizza:

a) le reti fognarie;

b) i collettori;

c) i sistemi di depurazione;

d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue.

5. Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione - così come definita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 - delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle deliberate e non ancora progettate. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Nelle more dell'individuazione degli interventi di cui al precedente comma 4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti che si intenderà resa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque reflue nonché gli interventi di trattamento e utilizzo delle acque a Presidiana e Rosamarina già finanziati e non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi urgenti il cui finanziamento è assicurato con le risorse di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della presente ordinanza, gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana. Gli interventi sono realizzati d'intesa con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.

7. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 5, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorché tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.

8. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può disporre il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

9. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 6 è soppresso.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'art. 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato - presidente della regione siciliana nonché all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente - di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilità ambientale delle attività depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-*bis* e seguenti.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola: «predisposizione», sono aggiunte le seguenti: «e adozione».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole «Ministro dell'ambiente.», è aggiunto il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub commissario.».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «in conformità ai» sono aggiunte le seguenti: «principi, finalità e.».

4. All'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola: «identifica» sono aggiunte le seguenti: «in ciascun ambito».

5. All'art. 2, comma 1, lettere *e)* ed *d)* dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, la parola: «assimilabili», è soppressa e sostituita con la seguente: «assimilati».

6. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il seguente art. «2-*bis*:

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, di norma, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.».

7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, i punti 1.4 ed 1.5 sono soppressi.

8. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della Regione siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della Regione siciliana, il

CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2001 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.

4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2001 il CO.NA.I. o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della Regione siciliana. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I. ai sensi dell'art. 49, comma 10, e dell'art. 38, comma 9, lettere *a)* e *b)* e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2001, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1;

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati «T» e «F» ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/1999, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo.».

9. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere *k)* e *l)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e così sostituito:

«1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso, convenzioni della durata massima di venti anni, per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnino a produrre al C.d.R. ed utilizzarlo in impianti esistenti nel territorio della Regione siciliana o realizzare impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti, anche in regime di project-financing, e a realizzare, con l'impiego di adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per l'utilizzo del C.d.R., da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento agli operatori, selezionati con le predette procedure, dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione siciliana da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli di utilizzazione del medesimo possono essere localizzati in siti anche in variante al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con decreto del presidente della Regione siciliana del 6 marzo 1989, n. 35 e al P.I.E.R., nonché in deroga all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e sono dimensionati in relazione agli obiettivi della raccolta differenziata.

2. L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, con i soggetti che utilizzano il C.d.R. alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi.».

10. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole: «di rifiuti urbani», sono aggiunte le seguenti: «, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti,».

11. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«7. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli.».

12. Il comma 1, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«1. Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari.

1-*bis*. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;

c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

1-*ter*. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, predispone e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.

1-*quater*. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione - sia per le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.».

13. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1-*bis*, così come aggiunto dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso.

14. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *r)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma 8, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la parola: «venti» è soppressa e sostituita con la seguente: «quaranta».

15. All'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *u)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e successivamente sostituito dal comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«1. A partire dal 1° luglio 2001 è applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile

derivato dai rifiuti il coefficiente di maggiorazione, per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto al predetto obiettivo minimo, è elevato al 3%.

2. L'osservatorio regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti.

3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana e sono destinanti alle attività inerenti la gestione dei rifiuti.».

16. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni le parole da «recupero» a «in particolare», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche.»

17. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole «unità di personale», sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno trenta».

18. Al comma 3-*bis* dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *w)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole «delle qualifiche di appartenenza», sono aggiunte le seguenti: «ovvero un'indennità pari all'80% dello stipendio nella globalità delle voci per professori e ricercatori universitari». La medesima indennità è riconosciuta, in luogo del compenso previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, al personale della carriera prefettizia.

19. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole «del piano», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dei piani» e dopo la parola «subcommissario», sono aggiunte le seguenti: «ed i prefetti delle province» e dopo le parole «loro incombenti», sono aggiunte le seguenti: «Per fornire supporto tecnico alla commissione scientifica nello svolgimento delle predette attività, il commissario delegato presidente della Regione siciliana assegna al presidente della medesima personale tecnico appartenente alla struttura commissariale.».

20. All'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo le parole «lettera *b)*», sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000.».

21. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

«*b)* a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III.».

22. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il seguente comma:

«4. Gli interventi inclusi nel "Documento regionale di programma della Regione siciliana per l'area E - Area di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno, approvato in attuazione del PTTA 1994/1996 dal Ministero dell'ambiente con il D.A. 02/pers/III del 21 novembre 1996 di cui all'elenco riportato nell'art. 1 dello stesso, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 18 della legge n. 67/1988, vengono revocati e le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana. Le predette risorse sono destinate in via prioritaria alla realizzazione dei seguenti interventi:

"Recupero di cave e discariche dimesse in ambiente di pregio naturalistico";

"Prevenzione e tutela dal rischio di amianto";

"Catasto e tutela dei siti soggetti all'inquinamento da campi elettromagnetici";

"Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti";

"Censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee e la loro messa in sicurezza".

Il commissario delegato provvede immediatamente alla progettazione ed attuazione dei predetti interventi, avvalendosi dei poteri, delle deroghe e delle risorse finanziarie previsti dalla presente ordinanza.».

23. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 2, com ma 9, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole «40 unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «60 unità» e le parole «con scadenza al 31 dicembre 2001, da ripartire», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da ripartire in funzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti.».

24. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole «nella misura di dieci lire», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «nella misura di venti lire»; le parole «nella misura di cinque lire», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «nella misura di dieci lire» e le parole «per la produzione di energia» e la parola «dedicati», sono soppresse.

25. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole «finale dei rifiuti industriali», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «di rifiuto» e dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 2 e 3».

26. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:

a) discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarità e gestione pubblica;

b) aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarità pubblica;

c) impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'art. 1, lettera *b)*, della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti già in esercizio.

3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti della capacità dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.

4. Le autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani e speciali, sono rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

5. Fino al superamento dello stato d'emergenza è vietato lo smaltimento nella Regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero.».

27. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole «1° ottobre 2000», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2001» ed il secondo periodo del medesimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: «A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'art. 9-*quinquies* della legge del 9 novembre 1988, n. 475, che dovranno garantire, in particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.

28. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22», i periodi sono soppressi e sostituiti dai seguenti: «o, in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene». In tal caso i costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio.

29. All'art. 5, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.».

30. All'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *c)* e lettera *d)*, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole «nelle aree ASI», sono aggiunte le seguenti: «od in caso d'indisponibilità, in altre aree nel medesimo ambito territoriale ottimale».

31. All'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è aggiunto il seguente comma: «2. A favore dei sub commissari di cui al comma 1 del precedente art. 12, è autorizzata la corresponsione di un'indennità mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario».

32. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sentiti i presidenti delle province, predispone ed adotta un piano per identificare e localizzare, in ciascun ambito territoriale ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, e per il recupero dei materiali attinenti alla predette attività detto piano individua anche gli impianti esistenti che, per esigenza di tutela ambientale o sanitaria, devono essere delocalizzati in altri siti individuati dal piano stesso.

33. In attesa dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre il termine del 31 marzo 2002, i centri di demolizione degli autoveicoli legittimamente in esercizio alla data del 2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, autorizzati a continuare ad operare. L'autorizzazione è rilasciata o negata dal prefetto della provincia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e dell'ambiente.

34. I prefetti delle province, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente comma 32, acquisiscono le aree per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all' assegnazione delle aree stesse.

Art. 5.

1. Per l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle acque, il commissario delegato - presidente della regione siciliana si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione Regionale, degli enti pubblici, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalità previste all'art. 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario si avvale, altresì, degli

stessi poteri e deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con decreto presidenziale n. 131/Gab del 18 ottobre 2000, nonché del sub commissario già nominato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con decreto commissariale n. 156 del 26 luglio 2000.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale, previsti dalle ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 nonché dalla presente ordinanza, può avvalersi del vice commissario nominato con decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei sub commissari nominati con decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n. 157 del 26 luglio 2000.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attività di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi, necessari all'espletamento dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati può avvalersi di venti unità di personale a tempo pieno appartenente alle amministrazioni ed enti di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ovvero alle società a totale capitale pubblico, con le medesime modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, altresì, avvalersi di quindici unità di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

6. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0 e di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale a cui è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.

7. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico o a partecipazione regionale, con il riconoscimento, a favore dei medesimi, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale, inoltre, dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana.

8. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 17, comma 14-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'art. 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla seguente: «quindici».

2. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la parola «cinque», è soppressa e sostituita dalla seguente: «dieci».

3. Al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo le parole «le indennità», sono aggiunte le seguenti: «e i rimborsi spese per le missioni».

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente può avvalersi, per speciali esigenze, di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia «D» (ex livello VIII). Il Ministero dell'ambiente può, altresì, avvalersi di due unità di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

5. Le unità di personale di cui al precedente comma 4, sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e nella misura del 50 per cento per le attività in materia di tutela delle acque.

6. Il Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, le modalità di collaborazione tra le strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali.

Art. 7.

1. Il compenso mensile da corrispondere ai componenti la commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 8 dell'ordinanza

n. 3072 del 21 luglio 2000, è determinato in ragione di un dodicesimo di quanto fissato con decreto ministeriale n. 11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999.

2. Al fine di dotare gli uffici della struttura commissariale di una propria sede, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvederà ad acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, i necessari locali ed è autorizzato ad eseguire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Inoltre, il commissario delegato potrà entrare in possesso di immobili di proprietà della Regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo della stessa.

3. Il commissario delegato può acquisire, in comodato, l'area del poligono di tiro di Bellolampo, nel comune di Palermo, in attesa della permuta prevista dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di rendere operativa ed autonoma la struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.

Art. 8.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana nello svolgimento degli incarichi affidati può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, art. 11, come modificato dall'art. 64 della legge della Regione siciliana n. 10/1999;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 20, comma 1, lettere *a)*, *e)* e *g)*, art. 21, art. 22, comma 3, lettera *e)*, art. 23;

legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;

legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.

Art. 9.

1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le seguenti risorse:

a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;

b) lire 4,413 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000;

c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;

attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere già appaltate in materia di tutela delle acque;

per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 marzo 1999, al commissario delegato sono attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I comuni sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari ad acta.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.a. che utilizza a tal fine le risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998. Il compenso da corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla

legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi aggiornamenti, con l'aumento - in quanto applicabile - previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto alla pianificazione è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana attesta l'attività svolta per il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è, inoltre, autorizzato per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della Regione siciliana all'attuazione degli interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque nonché le risorse destinate agli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di programma quadro per la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il ciclo integrato delle acque, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione siciliana.

6. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilità speciali intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza.

7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, il comma 3 è soppresso.

8. All'art. 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 è soppresso.

Art. 10.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6044

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle B e C allegate al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
P.G.C. HAJENIUS PANALITO SUMATRA	da	440.000	a	460.000	237,57
P.G.C. HAJENIUS PETIT CORONA SUMATRA	da	460.000	a	480.000	247,90
P.G.C. HAJENIUS CORONA SUMATRA	da	800.000	a	820.000	423,49
P.G.C. HAJENIUS CORONA NATUREL SPECIAL	da	1.200.000	a	1.240.000	640,41
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE SUPERBE	da	2.000.000	a	2.100.000	1.084,56

SIGARI ALTRI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
KING EDWARD INVINCIBLE	da	280.000	a	540.000	278,89
CANDLE LIGHT SUMATRA 100	da	152.000	a	200.000	103,29
CANDLE LIGHT BRASIL 100	da	152.000	a	200.000	103,29

SIGARETTI NATURALI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
P.G.C. HAJENIUS CIGARILLO SUMATRA	da	410.000	a	420.000	216,91
P.G.C. HAJENIUS SIGNORINA SUMATRA	da	780.000	a	800.000	413,17
P.G.C. HAJENIUS KLEINE TUITKNACK SUMATRA	da	800.000	a	820.000	423,49
P.G.C. HAJENIUS SENORITAS SUMATRA	da	820.000	a	840.000	433,82

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
MANO (AMERICAN BLEND)	da	125.000	a	130.000	67,14
MANO (HALFZWARE SHAG)	da	125.000	a	130.000	67,14

01A6400

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 2000.

Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n. 59/1997 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 1999, n. 152, serie generale) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e per esso alla CONSIP;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che riordina e potenzia i meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1 e 4 dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 8 ottobre 1999, n. 237) con il quale è stato completato il riassetto organizzativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 2000 - registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000, registro n. 3, foglio n. 80 - di relativa attuazione, concernenti il trasferimento dei compiti relativi alla segreteria del comitato per le pensioni privilegiate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1998, n. 259) che, tra l'altro, prevedono, in particolare:

a) che con il trasferimento dei compiti relativi alla citata segreteria «... sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane» (comma 1 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

b) che le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite (nella fattispecie di cui si tratta) ne assumono la responsabilità a decorrere alla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio delle risorse da trasferire (comma 2 dello stesso art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

c) che a decorrere dal 1° gennaio 2000, le unità di personale contenute nell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000 (tra cui tre dirigenti) «entrano nella disponibilità del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (art. 1, comma 5 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

d) che nel precedente ordinamento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie era elencato tra le strutture generali del suddetto Segretariato (art. 1, comma 1, lettera *e)*, ed art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998) e che era prevista una sua articolazione in un servizio istruzione e documentazione e in un servizio operativo (art. 23 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 nel quale erano, inoltre, specificate le competenze della segreteria del comitato);

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1999, n. 377, che ha soppresso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il verbale d'intesa del 18 ottobre 1999 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'I.N.P.D.A.P. e la delegazione sindacale con il quale, tra l'altro è stato disposto il trasferimento all'I.N.P.D.A.P. delle funzioni svolte dai centri interregionali di elaborazione di Bologna e Latina in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 430/1997;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2000, n. 58, serie generale) con il quale, ai sensi del citato art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato conferito alla CONSIP S.p.a l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, per effetto del trasferimento delle funzioni relative alla segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e dell'assegnazione di tre dirigenti che vi prestavano servizio, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determinata dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, và maggiorata di tre unità, per effetto di quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000;

Su proposta dei capi dei dipartimenti;

Ritenuto, di modificare gli assetti organizzativi del Ministero, definiti con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite ad alcuni uffici, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi della citata lettera *e)*, comma 4-*bis* dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 430/1997;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento del Tesoro

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 tutti i periodi compresi tra le parole «Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento e segreteria del direttore generale del Tesoro» e il punto 1.1 (escluso) sono sostituiti dal seguente punto:

«1.0. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il direttore generale del Tesoro sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) ufficio di coordinamento e di segreteria del direttore generale del Tesoro.

Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento e di segreteria del direttore generale del Tesoro: attività di coordinamento della gestione amministrativa che interagisce tra i vari uffici del dipartimento; rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione in generale; coordinamento e gestione dei complessi compiti di segreteria del direttore generale del Tesoro;

b) ufficio per il controllo di gestione dipartimentale.

Ufficio dirigenziale non generale per il controllo di gestione dipartimentale previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità - Rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati e analisi sui costi dell'azione amministrativa - Confronto delle prestazioni effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards. Analisi degli scostamenti e identificazione delle cause.».

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.1, nell'ambito delle competenze dell'ufficio I della direzione I del Dipartimento del Tesoro, l'espressione «Coordinamento dei lavori per i comitati di politica economica all'OCSE e alla Commissione europea» è sostituita dalla seguente:

«Coordinamento organizzativo degli impegni internazionali di competenza della direzione I nell'ambito dei comitati di politica economica presso l'OCSE e l'Unione europea».

3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.1, alle competenze dell'ufficio IX della direzione I del Dipartimento del Tesoro sono aggiunte le seguenti: «Coordinamento dei lavori preparatori dei comitati di politica economica presso l'Unione europea e presso l'OCSE e dei relativi gruppi di lavoro - coordinamento della redazione del Piano di stabilità - contributo alle riunioni del Consiglio dei Ministri finanziari dell'Unione europea e della sessione dei Ministri finanziari in occasione della ministeriale OCSE».

4. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 1.2. è così sostituito:

«1.2. la direzione II del Dipartimento del Tesoro, «Debito pubblico», è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Affari generali e segreteria del capo della direzione - attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al capo della direzione - trattazione degli affari di carattere riservato, contenzioso nelle materie di competenza della direzione - adempimenti connessi a richieste di notizie su titoli al portatore nell'interesse della giustizia penale e all'accertamento della legittimità di essi - trattazione riguardante il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione - monitoraggio sull'alienazione degli immobili degli enti previdenziali - vigilanza su: ufficio ricevimento, archivio e legatoria.

Ufficio II

Analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno e al funzionamento dei mercati - elaborazione di scenari per l'emissione di titoli di Stato - monitoraggio del mercato secondario dei titoli di Stato e rapporti con gli organismi di supervisione - questioni di ordine fiscale - collaborazione con gli organismi internazionali e l'Unione europea per le tematiche riguardanti i mercati finanziari - simulazione sulla spesa per interessi; sviluppo e gestione del relativo modello previsionale.

Ufficio III

Analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito emesso sui mercati finanziari internazionali ed al funzionamento degli stessi - operazioni finanziarie incluse le operazioni di cartolarizzazione - analisi e controllo dei rischi di mercato e di controparte relative alle operazioni finanziarie poste in essere dalla direzione.

Ufficio IV

Supervisione delle operazioni di raccolta di enti pubblici, enti territoriali e società, all'interno e all'estero, con o senza garanzie dello Stato - monitoraggio dell'indebitamento degli enti facenti parte della pubblica amministrazione, ai fini della predisposizione di statistiche esaustive del debito consolidato della pubblica amministrazione, valide per la definizione del corrispondente parametro di Maastricht ed il rispetto dei criteri di convergenza nell'ambito del patto di stabilità - ristrutturazione dei mutui e prestiti con ammortamento a carico dello Stato.

Ufficio V

Emissione di prestiti a medio-lungo termine collocati sul mercato interno - emissione di prestiti destinati a specifiche finalità - emissione e gestione di prestiti sul mercato internazionale - rapporti con la Banca d'Italia e la Società borsa italiana per le attività relative all'emissione dei prestiti a medio-lungo termine interni ed internazionali.

Ufficio VI

Emissioni e gestione delle passività a breve termine del Tesoro e relativi adempimenti amministrativo-contabili - gestione del conto disponibilità del Tesoro e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico - gestione delle attività temporanee del Tesoro ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge n. 488/1999.

Ufficio VII

Gestione dei capitoli di spesa relativi al servizio dei titoli di Stato a medio-lungo termine collocati sul mercato interno - provvedimenti connessi al rimborso in linea capitale ed al pagamento degli interessi dei predetti prestiti - adempimenti conseguenti alla dematerializzazione del debito - provvedimenti riguardanti il rimborso ai non residenti delle ritenute erariali sui prestiti a medio-lungo termine - rapporti con la Banca d'Italia e con la Società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

Ufficio VIII

Studio e consulenza sulle tematiche dei mercati dei titoli di Stato e la gestione del debito pubblico interno - coordinamento e supervisione delle attività di informazione sul debito pubblico - programmazione strategica per lo sviluppo del sito Internet del debito pubblico - gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - statistiche del debito pubblico - rapporti con l'Unione europea, con particolare riguardo alla procedura di controllo dei disavanzi eccessivi, e con altri organismi internazionali - partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del capo della direzione.

Ufficio IX

Studio e consulenza sulle tematiche dei mercati finanziari internazionali - strategia e coordinamento dell'attività di gestione delle emissioni sui mercati internazionali, delle operazioni finanziarie e dell'accesso al mercato di enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione e società con rilevante partecipazione pubblica - rapporti con gli investitori internazionali e con le agenzie per la valutazione del merito di credito della Repubblica e degli enti pubblici - partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del capo della direzione.

Ufficio X

Consulenza, studio e coordinamento giuridico-amministrativo dell'attività della direzione - elaborazione e diffusione delle direttive di coordinamento - programmazione strategica delle attività, verifica degli obiettivi degli uffici della direzione - proposte di organizzazione e ripartizione delle risorse disponibili tra gli uffici - consulenza e adeguamento normativo riguardante le materie di competenza della direzione - rapporti con gli organi di controllo - rapporti con gli uffici del gabinetto del Ministro, ufficio legislativo e ufficio di controllo interno - partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del capo della direzione.

Ufficio XI

Gestione dei servizi relativi al centro elettronico - gestione ed elaborazione della banca dati dei titoli di Stato - sviluppo e gestione della banca dati della pubblica amministrazione - gestione del sito Internet relativo al debito pubblico - supporto tecnico-amministrativo alle attività informatiche connesse con la gestione del debito pubblico.

Ufficio XII

Segreteria del Centro internazionale sulla gestione del debito pubblico realizzato in collaborazione con l'OCSE - supporto amministrativo per l'organizzazione di incontri e convegni a livello nazionale e internazionale, sulla gestione del debito pubblico e sul funzionamento dei mercati - progettazione ed elaborazione di corsi e seminari, anche in collaborazione con organismi internazionali, tendenti alla diffusione delle tecniche di gestione del debito.

Ufficio XIII

Agenzia contabile dei titoli di debito pubblico - custodia e gestione dell'argento per la monetazione ed altri valori - operazioni di rimborso di titoli che non possono essere pagati direttamente dalla Banca d'Italia - adempimenti riguardanti le operazioni in corso sui titoli di debito pubblico al portatore e nominativi - esame e controllo del debito dematerializzato e relativa contabilità - adempimenti conseguenti alla chiusura della tesoreria centrale - catalogazione, archiviazione di tutti i documenti connessi al controllo successivo della Corte dei conti.

Ufficio XIV

Ufficio di controllo presso l'agenzia contabile dei titoli di debito pubblico - controllo sulla gestione dell'argento ed altri valori - controllo contabile dei pagamenti sui titoli di Stato effettuati dalle tesorerie provinciali in conto interessi e in conto capitale - adempimenti conseguenti a denunce di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli di Stato e provvedimenti relativi al pagamento di detti titoli in applicazione della legge n. 313/1993 - gestione degli schedari.».

5. Al punto 1.3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 le competenze degli uffici I, III, IV, V e XII della direzione III del Dipartimento del Tesoro sono così sostituite:

«Ufficio I

Affari generali e segreteria del capo della direzione - attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al capo della direzione - coordinamento delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione del personale della direzione - budget della direzione - archivio unico.».

«Ufficio III

Politiche e attività del Fondo monetario internazionale - coordinamento dei rapporti tra il Ministero e il FMI - coordinamento con le altre amministrazioni per l'adempimento dei requisiti di partecipazione al FMI (Standard e codici, leggi di finanziamento..) - preparazione e coordinamento delle riunioni del CMFI del FMI.».

«Ufficio IV

Linee guida per le politiche economiche nell'Unione europea - coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi membri - analisi del policy-mix in Europa - preparazione e coordinamento dei lavori per il comitato economico e finanziario, il Consiglio dei Ministri finanziari, l'Eurogruppo e il Consiglio europeo.».

«Ufficio V

Evoluzione e struttura dei mercati valutari internazionali - funzionamento del sistema europeo dei cambi - adesione di nuove valute allo SME - politica del cambio dell'euro con il dollaro e lo yen - politiche del cambio degli altri Paesi europei di prossima adesione - politiche economiche dei principali Paesi industriali, non europei - coordinamento e preparazione delle riunioni del WP3 dell'OCSE.».

«Ufficio XII

Adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti) - operazioni finanziarie con organismi internazionali, in particolare l'Unione europea - rapporti istituzionali con i suddetti organismi e preparazione dei lavori dei relativi organi deliberativi.».

6. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 1.4. è così sostituito:

«1.4. la direzione IV del Dipartimento del Tesoro, «Sistema bancario e finanziario. Affari legali», è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Problematiche relative al sistema bancario e creditizio, alle banche e al sistema dei pagamenti - studi di settore - monitoraggio del sistema bancario e creditizio e delle banche - proposta ed elaborazione della normativa primaria e secondaria in materia bancaria e creditizia e di sistema dei pagamenti - funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia di competenza del Tesoro - istruttoria dei provvedimenti in materia bancaria e creditizia di competenza del Tesoro - attività di supporto alle funzioni del direttore generale del Tesoro quale segretario del CICR e cura dei rapporti con gli uffici della Banca d'Italia della segreteria del CICR - sanzioni amministrative - provvedimenti in caso di crisi - rapporti con la Banca d'Italia e con le autorità di vigilanza estere - rapporti con le associazioni di categoria e con le banche - trattazione in sede comunitaria ed internazionale delle materie di competenza - vigilanza spettante al Tesoro sulla Banca d'Italia e sugli altri enti del settore.

Ufficio II

Problematiche relative al sistema finanziario, agli intermediari, agli strumenti finanziari e ai mercati finanziari - studi di settore - monitoraggio del sistema finanziario - proposta ed elaborazione della normativa

primaria e secondaria - funzioni di vigilanza sul sistema finanziario di competenza del Tesoro - istruttoria dei provvedimenti di competenza del Tesoro - sanzioni amministrative. Provvedimenti in caso di crisi - regolamentazione dei sistemi di indennizzo - rapporti con la CONSOB e con le altre autorità di vigilanza del settore italiane ed estere. Rapporti con i gestori dei mercati - rapporti con le associazioni di categoria e con gli intermediari - ruolo unico nazionale e ruolo speciale degli agenti di cambio; provvedimenti relativi agli agenti di cambio - fondi pensione - trattazione in sede comunitaria ed internazionale delle materie di competenza.

Ufficio III

Vigilanza sulle fondazioni bancarie: aspetti normativi - questioni giuridiche in materia di fondazioni bancarie - proposta ed elaborazione della normativa primaria e secondaria - predisposizione di istruzioni di vigilanza - esame e approvazione degli statuti - verifica dei requisiti dei componenti gli organi delle fondazioni - monitoraggio del processo di dismissione delle partecipazioni bancarie possedute dalle fondazioni; provvedimenti relativi - rapporti con le associazioni di categoria e con le altre amministrazioni competenti - controlli ispettivi - vigilanza sulle altre fondazioni sottoposte alla vigilanza del Tesoro - rapporti con l'ufficio legislativo nelle materie di competenza; cura del contenzioso e rapporti con l'avvocatura dello Stato.

Ufficio IV

Vigilanza tecnica sulle fondazioni bancarie - proposta ed elaborazione della relativa normativa primaria e secondaria - predisposizione di istruzioni di vigilanza - esame delle situazioni contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi; relativi provvedimenti - controllo degli investimenti - controllo delle erogazioni - elaborazione di indici e metodologie di controllo - gestione della banca dati delle fondazioni bancarie - rapporti con le associazioni di categoria e con le altre amministrazioni competenti - controlli ispettivi - regolamentazione dei mercati diversi da quelli bancario e finanziario e rapporti con le amministrazioni e le autorità del settore.

Ufficio V

Consulenza giuridica relativa a: gestione delle partecipazioni azionarie dirette e indirette del Tesoro, assemblee societarie e riorganizzazioni societarie, processi di dismissione delle partecipazioni azionarie dirette e indirette del Tesoro e relativi atti strumentali - selezione e rapporti con consulenti legali esterni - provvedimenti e documentazione legale occorrenti per la dismissione (prospetti, contratti di vendita ecc.) - proposta ed elaborazione della normativa in materia di partecipazioni pubbliche e di privatizzazioni - aspetti giuridici della trasformazione degli enti pubblici in società per azioni - rapporti con gli organi consultivi dello Stato: Consiglio di Stato e avvocatura generale dello Stato - rapporti con la Corte dei conti - cura del contenzioso e rapporti con l'autorità giudiziaria nelle materie di competenza - studi e ricerche concernenti il diritto dell'economia - aspetti giuridici della regolamentazione dei mercati diversi da quello bancario e finanziario e rapporti con le amministrazioni e le autorità di settore.

Ufficio VI

Questioni legali in materia civilistica, contrattuale, societaria, tributaria e di operazioni finanziarie - consulenza giuridica e legislativa nell'ambito del dipartimento - rapporti con i consulenti legali esterni nelle materie di competenza - rapporti con gli organi consultivi dello Stato nelle materie di competenza - assistenza nelle risposte a rilievi della Corte dei conti - studi e ricerche giuridiche.

Ufficio VII

Questioni legali in materia pubblicistica, amministrativa, internazionale, di contabilità di Stato e penale - consulenza giuridica e legislativa nell'ambito del dipartimento e rapporti con l'ufficio legislativo - rapporti con i consulenti legali esterni nelle materie di competenza - rapporti con gli organi consultivi dello Stato nelle materie di competenza - assistenza nelle risposte a rilievi della Corte dei conti - Studi e ricerche giuridiche - vigilanza su altri enti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza del Tesoro.

Ufficio VIII

Coordinamento tecnico, organizzativo e amministrativo - ufficio di assistenza tecnica e amministrativa del capo della direzione - segreteria del capo della direzione - elaborazione e diffusione degli obiettivi e delle direttive di coordinamento della direzione - predisposizione del budget e delle relazioni riguardanti la direzione - rapporti con l'ufficio legislativo; coordinamento delle interrogazioni parlamentari e delle proposte normative generali - organizzazione di incontri, studi e pubblicazioni giuridiche - coordinamento dell'acquisizione e della raccolta delle pubblicazioni e della documentazione di interesse della direzione - attività informatiche e banche dati della direzione.

7. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.5, le competenze degli uffici I, II, III, IV, VI e VII della direzione V del Dipartimento del Tesoro sono così sostituite:

«Ufficio I

Acquisizione ed esame dei contesti valutari pervenuti dall'ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) - adempimenti connessi in materia di interruzione della prescrizione e di insinuazione nelle procedure fallimentari - ufficio relatori - rapporti con la commissione consultiva - ufficio notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di antiriciclaggio - comunicazione all'U.I.C. dei provvedimenti sanzionatori definitivi - ufficio di segreteria dell'archivio centrale dei rapporti di conto e deposito - stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro - entrate del capo X - risoluzione quesiti e direttive in materia di entrate del Tesoro - affari generali e segreteria del capo della direzione.

Ufficio II

Ricezione delle segnalazioni concernenti ipotesi di infrazioni alle norme sull'antiriciclaggio previste dalla legge n. 197/1991 - istruttoria per acquisire elementi utili ai fini della contestazione della violazione - contestazione della violazione ai soggetti ritenuti responsabili anche in via solidale - ufficio notifica delle contestazioni - ricezione delle deduzioni da parte dei soggetti incolpati - audizione degli interessati, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - archivio informatico delle contestazioni - comunicazione all'U.I.C. delle informazioni e dei dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stata effettuata la contestazione - rapporti con l'U.I.C. per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 153/1997 - rapporti con la Guardia di finanza e altri organi, tenuti alle segnalazioni - trattazione della residua materia dei danni di guerra e della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra - rimborso rendite ad enti previdenziali - regolarizzazione delle posizioni assicurative con l'I.N.P.S. del personale dell'ex amministrazione dell'Africa italiana.

Ufficio III

Elaborazione per i contesti in materia di antiriciclaggio della relazione illustrativa da sottoporre all'esame della commissione consultiva - esame e valutazione di legittimità e di merito dei pareri emessi dalla commissione consultiva concernenti le infrazioni valutarie previste dal testo unico n. 148/1988, le infrazioni soggette alla disciplina per gli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche, nonché quelle relative alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 (monitoraggio) - supplementi di istruttoria richiesti dalla commissione consultiva - predisposizione dei provvedimenti di definizione dei relativi contesti a seguito dell'accoglimento del parere della suddetta commissione - rapporti con la Guardia di finanza e gli altri organi addetti alla contestazione delle violazioni.

Ufficio IV

Elaborazione per i contesti in materia di antiriciclaggio della relazione illustrativa da sottoporre all'esame della commissione consultiva - esame e valutazione di legittimità e di merito dei pareri della commissione consultiva concernenti le violazioni delle disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio n. 197/1991 relative alle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore, alla omessa segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari abilitati, nonché alle infrazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 7 - predisposizione dei provvedimenti di definizione dei relativi contesti a seguito dell'accoglimento del parere della suddetta commissione - rapporti con le autorità vigilanti e gli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza a seguito di provvedimenti sanzionatori adottati a carico di enti creditizi o di altri intermediari iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa.».

«Ufficio VI

Vigilanza in ordine alla notifica ed esecuzione dei decreti valutari inoltrati alle direzioni regionali delle entrate ed agli altri organi e soggetti interessati - acquisizione delle quietanze relative al versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate - pagamento del premio agli scopritori di infrazioni valutarie - rilascio di copie dei decreti ed atti dei contesti definiti - predisposizione dei decreti di annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente adottati - adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati, nonché con il rimborso alla Banca d'Italia delle spese sostenute - adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali in materia di antiriciclaggio e insinuazioni nelle procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto.

Ufficio VII

Consulenza, studi e coordinamento delle attività dei settori riguardanti la materia valutaria, dell'antiriciclaggio e del contrasto all'usura - consulenza e studi sulle questioni concernenti la normativa in materia di antiriciclaggio - predisposizione dei provvedimenti normativi interessanti le materie di competenza della direzione - predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 - rappresentanza e coordinamento delle attività in seno al comitato antiriciclaggio - rapporti con le altre amministrazioni ed istituzioni per la risoluzione di problemi inerenti all'antiriciclaggio - partecipazione ai gruppi di lavoro a livello ministeriale e interministeriale in sostituzione del capo della direzione».

8. All'art. 1 del decreto ministeriale giugno 1999, al punto 1.6, alle competenze dell'ufficio X della direzione VI del Dipartimento del Tesoro è aggiunto: «Finanziamenti ad enti ed alla Cassa depositi e prestiti per concessione mutui».

9. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno, al punto 1.7, alle competenze dell'ufficio I del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è aggiunto: «Coordinamento delle attività dipartimentali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali - consulenza ed iniziative in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del dipartimento (legge 31 dicembre 1996, n. 675)».

10. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno, al punto 1.7, alle competenze dell'ufficio IV del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è aggiunto: «Coordinamento, per gli aspetti organizzativi, dell'applicazione nel dipartimento del servizio di protocollo informatico del Tesoro (PiT)».

11. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 1.8. è così sostituito:

«1.8. ufficio ispettivo centrale.

Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio ispettivo centrale (diciassette unità dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessità e otto finalizzate a verifiche di media complessità). Verifiche annuali di natura contabile-amministrativa: sull'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, sulla Cassa speciale dei biglietti e monete a debito dello Stato - verifiche contabili-amministrative di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni ed alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2.

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 tutti i periodi compresi tra le parole «Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento e segreteria del ragioniere generale dello Stato» e il punto 2.1 (escluso) sono sostituiti dal seguente punto:

«2.0. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il ragioniere generale dello Stato sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) ufficio di coordinamento e di segreteria del ragioniere generale dello Stato.

Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento e di segreteria del ragioniere generale dello Stato: attività di coordinamento della gestione amministrativa che interagisce tra i vari uffici del dipartimento; rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione in generale; coordinamento e gestione dei complessi compiti di segreteria del ragioniere generale dello Stato;

b) ufficio per il controllo di gestione dipartimentale.

Ufficio dirigenziale non generale per il controllo di gestione dipartimentale previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità; rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati ed analisi dei costi dell'azione amministrativa; confronto delle prestazione effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards; analisi degli scostamenti e identificazione delle cause.».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.1 è così sostituito:

«2.1. Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Il servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del dipartimento e cooperazione alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti - trattazione, in rappresentanza del dipartimento, delle problematiche di competenza della conferenza generale per le politiche del personale - relazioni sindacali del dipartimento - proposte di modifiche organizzative e gestionali relative al dipartimento - rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il servizio di controllo interno - affari generali e segreteria del direttore del servizio - mobilità interna al dipartimento - coordinamento delle attività dipartimentali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Ufficio II

Gestione contabile - istruttoria e relative comunicazioni al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro in materia di rapporto di servizio del personale del dipartimento - trattamento di missione del personale del dipartimento - incarichi di studio e consulenza nelle materie del dipartimento ad estranei all'amministrazione - coordinamento organizzativo dell'informazione statistica dipartimentale e rapporti con il competente servizio centrale.

Ufficio III

Individuazione del fabbisogno di formazione specialistica e determinazione del conseguente programma formativo pluriennale - organizzazione e gestione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del personale - studi e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative nell'ambito del dipartimento, sulla base degli indirizzi fissati dal servizio centrale competente - studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane del dipartimento nell'ambito delle linee guida definite dal competente servizio centrale - organizzazione di convegni da tenersi a cura del dipartimento.

Ufficio IV

Servizio di economato e di provveditorato dipartimentale - ufficio di ricevimento corrispondenza - coordinamento, per gli aspetti organizzativi, dell'applicazione nel dipartimento del servizio di protocollo informatico del Tesoro (PiT) - sezione ufficio cassa del ministero - biblioteca ed ufficio di documentazione - aggiornamento delle pubblicazioni - concorso alla redazione del sito web del Ministero per le materie di competenza del dipartimento e gestione banche dati dello stesso.».

3. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.3.2 è così sostituito:

«2.3.2 I S.I.Fi.P. sono organizzati in ragione di materia, nei seguenti settori dirigenziali:

Settore I

Affari generali e coordinamento dei S.I.Fi.P. Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni della giustizia, dell'interno e delle

finanze, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. Verifiche nei confronti di enti locali. Accertamenti ed indagini conoscitive. Organizzazione delle conferenze periodiche degli ispettori, redazione dei piani e dei programmi ispettivi, ideazione di strategie ispettive anche in collaborazione con altre amministrazioni, diffusione capillare delle conoscenze dei risultati dell'attività ispettiva nell'ambito dell'ispettorato.

Settore II

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, del commercio con l'estero, dei trasporti e della navigazione - eccetto il Dipartimento dei trasporti terrestri - nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore III

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali eccetto gli archivi di Stato - nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore IV

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento dei trasporti terrestri, degli archivi di Stato, nonché degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Attività ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti. Verifiche per conto di altre amministrazioni.».

4. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 al punto 2.4 le competenze dell'ufficio IV e dell'ufficio XV dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio sono così sostituite:

«Ufficio IV

Coordinamento delle attività di rilevazione, analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Coordinamento dell'analisi e del monitoraggio delle politiche pubbliche di settore anche per l'attuazione degli articoli 4-*bis* e 22, quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Coordinamento dell'attività di monitoraggio dei costi delle amministrazioni pubbliche. Evoluzione normativa dei bilanci pubblici e rapporti parlamentari. Studi e documentazioni in tema di finanza pubblica, anche per organismi internazionali. Coordinamento delle attività in materia di bilancio e contabilità ambientale e delle connesse risultanze.».

Ufficio XV

Definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche (titolo III decreto legislativo n. 279/1997) per la realizzazione del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche finalizzato alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa e rapporti con i servizi di controllo interno; identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza; evoluzione normativa dei bilanci pubblici, connesse applicazioni e rapporti parlamentari; riforme bilanci pubblici ed attuazione progetti sperimentali di bilancio, monitoraggio e controllo; supporto specialistico alla formazione ed alla realizzazione dei processi di attuazione del controllo di gestione per la ragioneria generale dello Stato e per le amministrazioni pubbliche; bilancio e contabilità ambientale. Indicatori di performance.».

5. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.5 è così sostituito:

«2.5. Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.

Ufficio I

Attività di supporto alle funzioni di vertice dell'ispettorato e ad ogni altra funzione non specificamente riferita agli altri uffici; coordinamento dei servizi e delle attività dell'ispettorato; rapporti con l'ufficio legislativo del Ministero e con il servizio di controllo interno; affari generali e di segreteria.

Ufficio II

Indirizzi generali ed elaborazioni finalizzate alla programmazione del fabbisogno di personale e delle relative spese. Elaborazione di documenti riassuntivi e analisi dell'andamento delle assunzioni e dei flussi di personale. Definizione di modelli di stima. Verifiche e valutazioni istruttorie delle richieste di nuove assunzioni presso le amministrazioni soggette alla disciplina autorizzatoria. Supporto alla definizione delle politiche di reclutamento di personale.

Ufficio III

Attività di coordinamento del sistema di elaborazione ed analisi dei dati relativi al conto annuale ed al costo annuo del personale. Analisi delle interrelazioni con gli assetti contabili, anche ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica. Elaborazione di parametri e indicatori della gestione, nonché di criteri metodologici e documenti per l'analisi dei risultati

gestionali, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

Ufficio IV

Attività di supporto alla definizione delle politiche retributive. Indirizzi generali per l'analisi e le valutazioni economiche - dei contratti e degli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni pubbliche. Indirizzi per l'analisi e la valutazione dell'impatto delle innovazioni normative sulle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo al coordinamento ed al riscontro della congruità delle coperture finanziarie ed amministrative delle leggi di spesa.

Ufficio V

Gestione della banca dati del personale. Sviluppo e progettazione del sistema informativo dell'ispettorato. Integrazione dei sistemi informativi e attività di competenza dell'ispettorato per la realizzazione del SIUP (Sistema informativo unitario del personale). Razionalizzazione del sistema di rilevazione e di acquisizione dei dati.

Ufficio VI

Elaborazione di modelli per la programmazione, il monitoraggio ed il controllo della consistenza del personale e del costo del lavoro. Rilevazioni statistiche in materia di personale. Proiezioni, stime ed analisi, a livello intersettoriale, delle dinamiche occupazionali e retributive del personale delle amministrazioni pubbliche.

Ufficio VII

Indirizzi generali per l'analisi, le valutazioni economiche ed il controllo, a livello intersettoriale, degli effetti derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa. Analisi intersettoriali delle componenti accessorie della retribuzione e dei relativi flussi informativi. Lavoro straordinario del personale ministeriale e di altre amministrazioni pubbliche. Questioni relative alla retribuzione accessoria del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche in servizio nel territorio nazionale e all'estero. Compensi agli amministratori degli enti di diritto pubblico. Disciplina dell'equo indennizzo per il personale delle amministrazioni pubbliche. Trattamento economico del personale civile e militare inviato in missione all'interno e all'estero. Attività pre-legislativa nel settore di competenza.

Ufficio VIII

Questioni relative al personale degli organismi internazionali e delle scuole europee o al personale a status internazionale; all'istituzione di rappresentanze diplomatiche, di uffici consolari all'estero e di delegazioni diplomatiche speciali e determinazione dei relativi organici; agli istituti di cultura all'estero. Attività di supporto alla definizione di indirizzi relativi allo stato giuridico del personale dei predetti organismi ed alla materia salariale internazionale, in connessione con le politiche retributive delle organizzazioni internazionali. Attività di studio, ricerca ed analisi comparata con le retribuzioni nazionali.

Ufficio IX

Disciplina del rapporto di lavoro del personale civile del comparto Ministeri. Stato giuridico e trattamento economico del personale di magistratura. Partecipazione al procedimento negoziale per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica e prefettizia. Ordinamento struttura organizzativa e dotazioni organiche delle amministrazioni statali, reclutamento e processi di mobilità. Attività pre-legislativa nel settore di competenza. Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa. Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio X

Stato giuridico, ruoli organici e trattamento economico fondamentale di attività del personale delle Forze armate e dei relativi organismi militari, nonché dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare. Ordinamento e ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ordinamento centrale e periferico del Ministero della difesa e delle Capitanerie di porto. Contrattazione del comparto sicurezza e delle Forze armate. Verifica ed analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa. Attività pre-legislativa nel settore di competenza. Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi delle strutture organizzative e dei risultati gestionali.

Ufficio XI

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici e delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato. Ordinamento dei servizi, struttura organizzativa e dotazioni organiche. Questioni relative alle agenzie e ad organismi similari, nonché agli enti di cui all'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Attività pre-legislativa nel settore di competenza - Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare

riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa - Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio XII

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola ordinamento disciplina generale, determinazione delle dotazioni organiche delle scuole materna ed elementare, degli istituti e scuole secondarie e di istruzione artistica, delle istituzioni educative, reclutamento e processi di mobilità. Attività pre-legislativa nel settore di competenza - Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa - Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio XIII

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e del comparto dell'università. Questioni relative al personale dei conservatori e delle accademie. Stato giuridico e trattamento economico dei docenti e dei professori universitari. Ordinamento dei servizi, struttura organizzativa, dotazioni organiche, reclutamento e processi di mobilità. Questioni relative alle autorità indipendenti. Attività pre-legislativa nel settore di competenza - Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa - Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio XIV

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali. Attività di analisi e monitoraggio dei processi per l'attuazione del federalismo amministrativo. Problematiche relative ai connessi trasferimenti di personale dallo Stato alle autonomie regionali e locali. Esame leggi regionali. Ordinamento, struttura organizzativa, dotazioni organiche, reclutamento e processi di mobilità del personale delle regioni, delle autonomie locali e delle camere di commercio. Questioni relative agli amministratori locali ed ai segretari comunali. Attività pre-legislativa nel settore di competenza - Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa - Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio XV

Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale. Ordinamento, struttura organizzativa, dotazioni organiche, reclutamento e processi di mobilità delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici, sperimentali, dell'ospedale Galliera di Genova e dell'ordine Mauriziano di Torino. Attività pre-legislativa nel settore di competenza. Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi degli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa - Analisi dei risultati gestionali.

Ufficio XVI

Disciplina del personale dello Stato assunto a tempo determinato o sulla base di altre tipologie contrattuali flessibili. Comandi e collocamenti fuori ruolo. Incarichi ad esperti e consulenti. Centro di documentazione normativa e pubblicistica. Sportello informativo e di diffusione dei documenti e degli studi elaborati dall'ispettorato.».

6. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.6 è così sostituito:

«2.6 Ispettorato generale per gli affari economici.

L'ispettorato si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Coordinamento dell'attività pre-legislativa nonché di quella pre-deliberativa e amministrativa del CIPE nei settori delle opere pubbliche ed edilizia, dei beni culturali, delle aree depresse.

Coordinamento della valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti di innovazione normativa nei predetti settori.

Coordinamento della verifica della quantificazione degli oneri dei provvedimenti legislativi nei citati settori e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

Coordinamento del monitoraggio delle leggi di spesa e dell'analisi economica dei provvedimenti legislativi e delle delibere CIPE a contenuto finanziario.

Ufficio II

Coordinamento dell'attività pre-legislativa nonché di quella pre-deliberativa e amministrativa del CIPE nei settori delle calamità naturali ed eventi dannosi ecce-

zionali, del territorio, della difesa del suolo e dell'ambiente, della ricerca, delle telecomunicazioni, dell'industria, del turismo, del commercio con l'estero, nonché dell'attività relativa agli accordi internazionali.

Coordinamento della valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti di innovazione normativa nei predetti settori.

Coordinamento della verifica della quantificazione degli oneri dei provvedimenti legislativi nei citati settori e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

Coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali diversi dall'Unione europea e della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Ufficio III

Coordinamento dell'attività pre-legislativa nonché di quella pre-deliberativa e amministrativa del CIPE nei settori dei trasporti, delle assicurazioni, dell'agricoltura e della pesca.

Coordinamento della valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti di innovazione normativa nei predetti settori.

Coordinamento della verifica della quantificazione degli oneri dei provvedimenti legislativi nei citati settori e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

Ufficio IV

Coordinamento dei servizi e delle attività dell'Ispettorato.

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato.

Coordinamento delle attività connesse all'attuazione del controllo di gestione.

Operatività della struttura organizzativa e funzionale dell'Ispettorato, affari generali e segreteria.

Problematiche riguardanti il personale dell'Ispettorato e relazioni sindacali.

Ufficio V

Monitoraggio delle leggi di spesa, da perseguire anche attraverso il completamento delle iniziative di integrazione dei sistemi informativi.

Analisi economica dei provvedimenti legislativi.

Rapporti con gli uffici centrali del bilancio ai fini della valutazione dei costi e degli oneri dei provvedimenti.

Ufficio VI

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari in materia di ricerca scientifica e spaziale, innovazione tecnologica, telecomunicazioni, politiche dell'energia, interventi nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dei servizi e del commercio con l'estero.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

Ufficio VII

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari in materia di sistemi di trasporto e comunicazione nazionali ed internazionali e relativa disciplina tariffaria ed in materia di interventi nei settori navale ed armatoriale.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

Ufficio VIII

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari nei settori agricolo, agroindustriale, alimentare, zootecnico, forestale e della pesca, nonché interventi di mercato nei medesimi settori.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

Ufficio IX

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari in materia di assicurazioni, albi e tariffe professionali, casse conguaglio.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

Ufficio X

Rapporti con gli organismi internazionali diversi dall'Unione europea.

Esame e trattazione dei provvedimenti legislativi di ratifica ed attuazione di accordi internazionali.

Esame e trattazione degli affari in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari riguardanti i settori di competenza.

Ufficio XI

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli interventi connessi con calamità naturali ed eventi dannosi eccezionali, interventi sul territorio, con particolare riguardo alle problematiche della difesa del suolo e dell'ambiente e relativa programmazione.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

Ufficio XII

Esame e trattazione, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio, degli affari in materia di opere pubbliche e di edilizia, dei beni culturali, nonché di interventi nelle aree di crisi e politiche nazionali per lo sviluppo delle zone depresse.

Attività normativa e di consulenza nei predetti settori.

Monitoraggio delle leggi di spesa e delle delibere CIPE riguardanti i citati settori.

Attività pre-deliberativa e amministrativa del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori.

Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di competenza.

7. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.7 è così sostituito:

«2.7 Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni

Ufficio I

Affari generali e attività di supporto per l'esercizio delle funzioni dell'Ispettore generale capo.

Trattazione degli affari di carattere riservato. Relazioni sindacali. Rapporti con il Servizio di controllo interno.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di analisi e delle tecniche della previsione finanziaria, di redazione del conto del settore statale, dei conti consolidati del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni e coordinamento del relativo monitoraggio, rapporti con gli organismi internazionali (U.E. - OCSE - FMI) in materia di finanza pubblica, analisi comparata con altri Stati e verifica delle regole di convergenza.

Ufficio III

Previsione, consolidamento e monitoraggio dei flussi finanziari degli enti di previdenza e degli enti pubblici economici: monitoraggio della spesa assistenziale.

Ufficio IV

Analisi dell'indebitamento delle regioni e degli altri enti locali, regionalizzazione della spesa statale.

Ufficio V

Monitoraggio e consolidamento dei conti delle università, degli enti di ricerca e di altri enti pubblici non economici.

Ufficio VI

Predisposizione delle relazioni di cassa, del conto del settore statale, del conto consolidato del settore pubblico: monitoraggio e consolidamento dei flussi finanziari delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie.

Ufficio VII

Coordinamento dell'attività pre-legislativa, elaborazione delle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esame dei ricorsi alla Corte costituzionale nelle materie di competenza regionale, coordinamento delle attività connesse all'attuazione del federalismo fiscale.

Ufficio VIII

Provvedimenti e atti concernenti le regioni a statuto ordinario. Esame dei bilanci e delle leggi delle regioni a statuto ordinario: rapporti con la conferenza Stato-regioni, quantificazione delle risorse da trasferire alle regioni in attuazione del trasferimento di funzioni statali.

Ufficio IX

Provvedimenti e atti concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Esame dei bilanci e delle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gestione dei flussi finanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ufficio X

Gestione rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa, gestione dei capitoli di spesa concernenti trasferimenti alle regioni e ad altri enti del settore pubblico.

Ufficio XI

Provvedimenti e atti concernenti la finanza degli enti locali; norme di contabilità degli enti locali; rapporti con la Conferenza Stato-città. Rapporti con il Ministero dell'interno e con le associazioni degli enti locali.

Ufficio XII

Coordinamento della gestione della tesoreria statale, rapporti con la Banca d'Italia, regolamentazione della tesoreria unica, servizio dei conti correnti di tesoreria e delle contabilità speciali.

Ufficio XIII

Ammissione a pagamento dei titoli di spesa, pagamenti urgenti in conto sospeso, depositi provvisori presso la tesoreria centrale, autorizzazione alla emissione dei duplicati per i titoli dl spesa trafugati o smarriti, pignoramenti a carico di amministrazioni dello Stato.

Ufficio XIV

Conto riassuntivo del tesoro, rendicontazione dei vaglia del tesoro e degli ordini di pagamento per trasferimento fondi, gestione degli inserti a rigoroso rendiconto, emissioni di circolari progressive per rappresentanza legale di società ed enti vari.».

8. Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 dopo l'Ufficio XIII dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, viene aggiunto il seguente ufficio:

«Ufficio XIV

Coordinamento delle problematiche dei controlli sugli interventi di politica comunitaria e sui connessi aspetti normativi».

9. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.9 è così sostituito:

«2.9 Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

L'Ispettorato si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Collabora direttamente con l'ispettore generale capo per la realizzazione e l'applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'attività degli uffici dell'Ispettorato, per le relazioni esterne e per i rapporti con i dipartimenti dell'amministrazione e con il Gabinetto del Ministro. Attiva un sistema di rilevazioni periodiche di sintesi e di dettaglio per il monitoraggio dell'andamento delle procedure di liquidazione e dello stato delle stesse. Cura la liquidazione delle società controllate dallo Stato per le quali sia intervenuto il decreto di avocazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ufficio II

Controllo interno sull'andamento dell'attività, sui carichi di lavoro e sulla dotazione di risorse degli uffici. Controllo di gestione dell'Ispettorato. Riscontro sugli atti delle gestioni liquidatorie riferendone all'ispettore generale capo.

Ufficio III

Cura i rapporti con le Avvocature dello Stato. Istruisce e segue le trattazioni legali insorte nel corso di procedure di liquidazione. Istruisce l'approfondimento di questioni legali e tributarie relativamente a quesiti posti dagli uffici dell'Ispettorato.

Ufficio IV

Sovrintende alla tenuta degli archivi degli atti degli enti in liquidazione. Cura la presa in carico degli enti posti in liquidazione. Verifica le operazioni di consegna e chiusura delle gestioni liquidatorie. Cura la chiusura delle gestioni liquidatorie assegnate dall'ispettore generale capo.

Ufficio V

Cura gli affari generali dell'Ispettorato e l'amministrazione del personale in servizio. Mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali del personale. Predispone la contabilità economica per centri di costo ai fini della formulazione del budget previsionale e del conto consuntivo.

Ufficio VI

Cura la definizione del trattamento economico giuridico e previdenziale del personale degli enti mutualistici in liquidazione. Regola i rapporti finanziari tra le gestioni liquidatorie e gli enti previdenziali.

Ufficio VII

Cura la definizione del trattamento economico giuridico e previdenziale del personale degli enti non mutualistici in liquidazione. Cura la liquidazione degli enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

Ufficio VIII

Cura la tenuta della contabilità e della gestione finanziaria degli enti disciolti con particolare riferimento alla tenuta della contabilità di tesoreria e dei conti correnti bancari delle liquidazioni. Realizza la informatizzazione dei procedimenti di attività dei singoli uffici dell'Ispettorato. Svolge funzioni di ausilio al

datore di lavoro nella individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994.

Ufficio IX

Cura la tenuta delle scritture contabili relative agli immobili da alienare. Assicura la tempestiva manutenzione degli immobili da alienare sia in termini di sicurezza e sia in termini di degrado. Cura le procedure di alienazione degli immobili individuando quelle più utili per la sollecita realizzazione delle finalità delle liquidazioni.

Ufficio X

Cura la liquidazione dei seguenti enti:

Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali (n. 31)

Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS)

Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (ENBPS)

Orfanotrofio militare di Napoli

Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)

Orfanotrofio marina militare (Napoli)

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI)

Ente patronato Regina Margherita pro ciechi istituto "Paolo Colosimo" di Napoli

Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (ICPIA)

Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze

Cura altresì la liquidazione degli altri enti assegnati dall'ispettore generale capo.

Ufficio XI

Cura la liquidazione dei seguenti enti:

Associazione nazionale controllo combustione (ANCC)

Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI)

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI)

Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC).

Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)

Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano (INIASA)

Comitato di liquidazione dell'ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT)

Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP)

Opera nazionale per i combattenti (ONC)

Utenti motori agricoli (UMA)

Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti (n. 32)

Cura altresì la liquidazione degli altri enti assegnati dall'ispettore generale capo.

Ufficio XII

Cura la liquidazione dei seguenti enti:

Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP): gestione sanitaria

Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (ENPAO): gestione previdenza

Ente nazionale di previdenza e di assistenza agli statali (ENPAS): gestione sanitaria

Ente nazionale lavoro ciechi (ENLC)

Ente nazionale previdenza assistenza per impiegati nella agricoltura (ENPAIA): gestione sanitaria

Gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI): gestione sanitaria.

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC)

Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani (n. 33)

Cura altresì la liquidazione degli altri enti assegnati dall'ispettore generale capo.

Ufficio XIII

Cura la liquidazione dei seguenti enti:

Federazione nazionale casse mutue malattie per gli artigiani

Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani (n. 17)

Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti

Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti (n. 59)

Federazione nazionale casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali

Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali (n. 33)

Cassa mutua nazionale malattia lavoratori giornali quotidiani

Cassa nazionale malattia gente dell'aria

Ente nazionale assistenza e previdenza medici (ENPAM): gestione sanitaria

Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali (FASDAI)

Cura altresì la liquidazione degli altri enti assegnati dall'ispettore generale capo.

Ufficio XIV

Cura la liquidazione dei seguenti enti:

Istituto nazionale assistenza malattie (INAM)

Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF)

Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS): gestione sanitaria

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL): gestione sanitaria

Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): gestione sanitaria

Gestione e servizi per l'ass. obbl. contro le malattie della cassa naz. prev. ed ass. avvocati e procuratori

Cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Enel

Casse soccorso aziendale (n. 13)

Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia delle aziende municipalizzate del gas (COMUGAS)

Comitato di coord. e compensazione tra le casse mutue di malattia delle az. private del gas (ITALGAS)

Ente colombo '92

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione assistenza sociale

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione sanitaria

Consorzi idraulici di terza categoria (n. 21)

Gestione e servizi di ass. sanitaria della cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie

Gestione e servizi di ass. sanitaria della cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie

Cassa conguaglio zucchero

G.f.b. - Min. beni cult. e amb. - "ind. di missioni eseguite per ragioni di ufficio a richiesta di privati e di enti non statali"

G.f.b. - Min. grazia e giustizia - "spese per i giudizi relativi ai diritti di usi civici" - Palermo

Gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale prev. ed assist. avvocati e procuratori

Cura altresì la liquidazione degli altri enti assegnati dall'ispettore generale capo».

10. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.11. è così sostituito:

«2.11. Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato.

L'Ispettorato si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Trattazione di problematiche a carattere generale di interesse dell'Ispettorato generale; rapporti con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze interne del personale per l'applicazione della normativa contrattuale; predisposizione degli atti per la contrattazione decentrata locale; esame di provvedimenti normativi e formulazione dei pareri negli aspetti riguardanti il settore dell'informatica.

Ufficio II

Pianificazione; coordinamento per la predisposizione del piano degli interventi di informatizzazione del Dipartimento e cura dei connessi adempimenti in collaborazione con gli uffici interni e con gli utenti; rapporti con la CONSIP S.p.a.; rapporti con la Corte dei conti per le questioni concernenti il sistema informativo integrato.

Ufficio III

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'ispettorato, trattazione di materie amministrative complesse, predisposizione delle relazioni richieste da altri uffici; affari e servizi generali, segreteria; coordinamento degli interventi locali per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; rapporti con il servizio di controllo interno; servizio cassa.

Ufficio IV

Valutazione negli aspetti finanziari delle esigenze di informatizzazione del Dipartimento connesse allo sviluppo del sistema informativo integrato nonché delle esigenze di office automation; monitoraggio dello stato di realizzazione dei programmi di intervento e degli obiettivi pianificati; cura dei rapporti con la CONSIP S.p.a. e con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per gli aspetti di competenza per quanto concerne la formazione e la gestione dei contratti di affidamento a terzi delle attività di conduzione e manutenzione dell'immobile sede del C.E.D., degli impianti e degli uffici; adempimenti in materia di formazione e aggiornamento specialistico del personale informatico, in raccordo con il competente servizio dipartimentale.

Ufficio V

Analisi delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione in materia di procedure per la gestione del patrimonio degli enti disciolti e di procedure per la gestione del fondo di rotazione per le politiche comunitarie e flussi finanziari intercorrenfi tra l'Italia e l'Unione europea; elaborazione del piano degli interventi per obiettivi nei settori di competenza; valutazione delle proposte e degli studi di fattibilità dei relativi programmi di interventi; verifiche sull'attuazione dei programmi; collaborazione per l'elaborazione delle relative procedure e verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici; esame e definizione delle modalità di integrazione di determinati flussi informativi; studio e sperimentazione, in collaborazione con gli uffici interessati, di applicazioni informatiche per l'analisi di particolari fenomeni di carattere settoriale nel campo della contabilità pubblica anche con l'utilizzo di banche dati del sistema informativo; valutazione sull'opportunità di estensione delle procedure sperimentate; acquisizione di apparecchiature e prodotti programma per l'informatica individuale; erogazione del servizio di assistenza di primo livello agli utenti sull'utilizzo delle stazioni di lavoro informatizzate.

Ufficio del consegnatario per la gestione degli inventari dei beni mobili, degli arredi e delle apparecchiature del sistema informativo.

Ufficio VI

Attività tecniche specialistiche per l'organizzazione della gestione e del controllo dei settori informatizzati; studio di metodi e tecniche impiegate nel settore dell'informatica e delle normative specifiche di settore - Conduzione tecnico-operativa del centro elaborazione dati; monitoraggio e controllo della funzionalità del sistema informativo; sicurezza logica interna ed esterna del sistema informativo ai fini della riservatezza delle funzioni e dei dati; analisi delle problematiche connesse alla evoluzione della rete trasmissione dati; studi e sperimentazioni di soluzioni tecniche per l'informatica individuale e per i servizi in LAN; progettazione dell'attrezzaggio tecnico dei locali e dei posti di lavoro automatizzati e verifica della corretta esecuzione tecnica; gestione della modulistica e degli elaborati prodotti dal centro elaborazione dati; servizi di supporto del centro elaborazione dati; assistenza tecnica all'utenza centrale e periferica del sistema informativo.

Ufficio VII

Coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione in materia di entrate dello Stato e degli enti pubblici; elaborazione del piano degli interventi per obiettivi nel settore di competenza; valutazione delle proposte e degli studi di fattibilità dei relativi programmi di interventi; verifiche sull'attuazione dei programmi; collaborazione per l'elaborazione delle relative procedure e verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici; rapporti con gli uffici centrali e periferici e con altri organismi interessati ai processi di automazione dell'entrata anche per l'esame e la definizione delle modalità di integrazione di determinati flussi informativi; coordinamento e controllo delle attività connesse al progetto di automazione delle funzioni locali degli uffici centrali di bilancio e dei dipartimenti provinciali; aggiornamento della banca dati conoscitiva per l'area entrate ai fini del supporto alle decisioni; studio delle problematiche connesse alla unificazione monetaria e relativi interventi sull'area «entrate» e sulle funzioni locali, assistenza funzionale all'utenza centrale e periferica del sistema informativo.

Ufficio VIII

Coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione in materia di spese dello Stato e degli enti pubblici, di interventi nell'area bilancio e di procedure di consolidamento dei dati del settore pubblico allargato; elaborazione del piano degli interventi per obiettivi nei settori di competenza; valutazione delle proposte e degli studi di fattibilità dei relativi programmi di intervento; verifiche sull'attuazione dei programmi; collaborazione per l'elaborazione delle relative procedure e verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici; rapporti con gli uffici centrali e periferici e con altri organismi interessati ai processi di automazione della spesa anche per l'esame e la definizione delle modalità di integrazione di determinati flussi informativi; assistenza funzionale all'utenza centrale e periferica del sistema informativo; attività connesse all'elaborazione dei flussi informativi relativi alla movimentazione dei conti correnti delle contabilità di tesoreria; interventi sulla banca dati conoscitiva ai fini del supporto alle decisioni e della banca dati normativa, aggiornamenti per l'area spese; attività connesse all'attuazione del "Mandato informatico"; studio delle problematiche connesse alla unificazione monetaria e relativi interventi sull'area spese; interventi sul collegamento delle Camere con il sistema informativo.

Ufficio IX

Analisi delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione in materia di trattamento giuridico ed economico del personale della pubblica amministrazione; elaborazione del piano degli interventi per obiettivi nei settori di competenza; valutazione delle proposte e degli studi di fattibilità dei relativi programmi di interventi; verifiche sull'attuazione dei programmi; collaborazione per l'elaborazione delle relative procedure e verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informativi; rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nonché con altri organismi interessati ai processi di automazione del personale anche per l'esame e la definizione delle modalità di integrazione di determinati flussi informativi; assistenza funzionale all'utenza centrale e periferica del sistema informativo.

Ufficio X

Analisi delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione nelle seguenti materie: attività pre-legislativa nel settore della protezione sociale e negli altri settori di interesse, produzione di indicatori economico-finanziari riguardanti gli interventi dello Stato nei vari settori produttivi; ordinamenti del personale e costo del lavoro pubblico, conto del patrimonio dello Stato e integrazione dei dati del patrimonio degli enti pubblici non economici; elaborazione del piano degli interventi per obiettivi nelle materie di competenza; valutazione delle proposte e degli studi di fattibilità dei relativi programmi di interventi; verifiche sull'attuazione dei programmi; collaborazione per l'elaborazione delle relative procedure e verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici; rapporti con gli uffici centrali e periferici e con altri organismi interessati ai processi di automazione di competenza anche per l'esame e la definizione delle modalità di integrazione di determinati flussi informativi; studio delle problematiche connesse alla unificazione monetaria e interventi sull'area "patrimonio"; produzione di pubblicazioni divulgative dei fenomeni rilevati nelle materie trattate».

11. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 2.12 è così sostituito:

«2.12 Centro nazionale di contabilità pubblica

Il Centro nazionale di contabilità pubblica è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato e si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Coordinamento giuridico-amministrativo dell'attività svolta dai vari uffici del Centro - Attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore - Rapporti con gli organi delle amministrazioni pubbliche e con gli organismi internazionali.

Ufficio II

Affari generali e segreteria - Economato - Affari concernenti il personale del Centro - Proposizione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del personale - Studi e proposte per la valorizzazione delle risorse umane del Centro - Attuazione dei decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - Relazioni sindacali - Monitoraggio degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti dal Centro. Rapporti con l'ISTAT e con il SISTAN.

Ufficio III

Raccolta coordinata delle disposizioni sugli ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea - Tenuta, gestione e sviluppo di una banca dati normativa in materia di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea - Controllo di qualità del prodotto - Rapporti con l'IGICS e con la Consip S.p.a. per l'informatizzazione dell'attività del Centro, mediante l'uso delle tecnologie dell'informatizzazione e la diffusione della cultura informatica e digitale - Attività di informazione e documentazione istituzionale.

Ufficio IV

Analisi dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità delle pubbliche amministrazioni - Riordinamento e semplificazione dell'ordinamento legislativo attraverso anche la predisposizione di testi unificati e coordinati - Normalizzazione dei conti finalizzata alla omogeneizzazione della contabilità nazionale con quella dell'Unione europea - Elaborazione di metodologie per il controllo dei termini e del linguaggio normativo (drafting), al fine del miglioramento della qualità dei testi normativi - Redazione di circolari, di istruzioni generali e di manuali di servizio - Miglioramento, innovazione e standardizzazione dei processi amministrativo-contabili».

11. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13, la struttura e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa sono così sostituite:

«Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate.

Ufficio II

Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (attività di supporto).

Segreteria del direttore. Affari generali e personale. Affari riservati. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Conto economico, conto annuale. Verifiche consegnatari e cassieri di Palazzo Esercito, Marina ed Aeronautica. Servizi inerenti alle Entrate. Riassegnazioni - Reiscrizione residui passivi perenti. Contratti attivi. Archivio. Economato. Versamento ritenute previdenziali e assistenziali e contributi alle Casse ufficiali e sottufficiali. Centro trasmissione dati.

Ufficio III

Controllo atti inerenti ai servizi generali e di commissariato dell'Amministrazione centrale delle amministrazioni periferiche, delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. Controllo convenzioni con medici civili e contratti della sanità militare. Provvidenze al personale militare e civile delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. Contributi alle associazioni militari. Spese riservate degli Stati Maggiori e degli organi centrali e territoriali della difesa. Spese per la leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile. Controllo spese di organizzazione e funzionamento del Sismi.

Ufficio IV

Rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. Rendiconti di contabilità speciale delle direzioni di amministrazione delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. Conti giudiziali e responsabilità amministrative. Decreti di scarico di materiali. Esami delle relazioni sulle ispezioni amministrative degli ispettori del Ministero del tesoro e della difesa.

Ufficio V

Controllo atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale militare in servizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Pensioni ordinarie e privilegiate al personale militare. Provvedimenti di riscatti e ricongiunzione. Equo indennizzo al personale militare. Gettoni di presenza. Contratti per corsi ed attrezzature didattiche per le

scuole, accademie e istituti militari, convenzione docenti. Assunzioni presso gli uffici degli addetti militari all'estero. Protocollo informatico dei provvedimenti personale militare e civile.

Ufficio VI

Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti terrestri e aeronautici. Spese di funzionamento degli armamenti navali. Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi operativi e strumentali del Genio. Spese per l'assistenza al volo, la difesa aerea e le telecomunicazioni. Spese similari dell'Arma dei carabinieri. Protezione civile. Espropriazioni immobili. Servitù militari. Spese servizi di cooperazione internazionale. Forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Contributi per mutui I.N.C.I.S. Spese per liti e arbitraggio. Rivalutazione monetaria a seguito di sentenze.

Ufficio VII

Spese per la ricerca scientifica della difesa. Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi operativi e strumentali per gli armamenti terrestri e per l'Arma dei carabinieri.

Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti navali, dei materiali del Genio e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri. Spese per il rifornimento idrico delle isole minori. Spese per canoni vari. Spese per funzionamento degli uffici. Spese per studi, esperienze, modelli, ecc. Restituzione di somme indebitamente versate alle tesorerie.

Ufficio VIII

Controllo atti relativi al trattamento economico e allo stato giuridico del personale civile in servizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Equo indennizzo al personale civile. Indennità *una tantum* in luogo di pensione. Costituzione di posizioni assicurative (militari e civili). Speciale elargizione. Pensioni per il personale civile. Indennità di licenziamento personale civile. Contratti per corsi ed attrezzature didattiche per scuole di aggiornamento impiegati civili ed operai».

12. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13, l'Ufficio V dell'Ufficio centrale di bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è soppresso. Conseguentemente il successivo «Ufficio VI» dello stesso ufficio centrale assume la denominazione di «Ufficio V».

13. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.14, la struttura e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono così sostituite:

«Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Direttore.

Ufficio I

Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 - Conto annuale - Rendiconti - Conti giudiziali e verifiche cassiere e consegnatari - Analisi risultati per centri di costo - Rilevazioni statistiche - Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (attività di supporto) - Entrate - Reiscrizione residui passivi perenti - Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità della Amministrazione: Gabinetto, Direzioni generali (per personale e relazioni sindacali, patrimonio storico-artistico, beni architettonici e paesaggio, architettura e arte contemporanea, beni archeologici, beni archivistici, biblioteche e promozione del libro e della lettura) - Archivio e protocollo - Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo e a tempo determinato, centrale e periferico - Provvedimenti riguardanti il personale in quiescenza - Riscatti - Contributi previdenziali, assistenziali ed erariali.

Ufficio III

Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità delle Direzioni generali (per cinema, spettacolo, diritto d'autore e proprietà letteraria)».

14. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.14. la struttura e le competenze dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato sono così sostituite:

«Ufficio centrale di ragioneria presso l'amministrazione dei Monopoli di Stato - Direttore.

Ufficio I

Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (attività di supporto). Affari generali e del personale. Segreteria. Archivio. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. Entrate. Riscontro contabilità attive e passive delle Tesorerie provinciali. C/c intrattenuti presso la Tesoreria centrale. Gestione dei capitoli di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio. Rapporti col Dipartimento del tesoro. Centro controllo e trasmissione dati.

Ufficio II

Spese generali e di esercizio. Spese in conto capitale. Spese inerenti il servizio delle lotterie nazionali. Gestione speciale per l'approvvigionamento estero dei tabacchi. Rendiconti amministrativi e conti giudiziali. Rivendite e magazzini generi di monopolio. Stato giuri-

dico e trattamento economico del personale. Competenze fisse ed accessorie. Collocamento a riposo. Indennità *una tantum*, spese mediche, equi indennizzi.

Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è strutturato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, in cinque uffici dirigenziali generali articolati nel modo seguente.

2. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) Ufficio di coordinamento e di segreteria del capo Dipartimento. Coordinamento dell'attività istituzionale del capo Dipartimento e degli uffici dirigenziali di sua diretta collaborazione, supporto tecnico e raccordo con gli uffici e le altre strutture del dipartimento; cura i rapporti con gli altri organi dell'amministrazione e gli altri enti, ivi compresi quelli periferici; cura i rapporti del capo Dipartimento con organismi internazionali e singoli Paesi sui temi delle politiche dello sviluppo e della cooperazione decentrata; coordina le attività relative alla comunicazione dipartimentale interna ed esterna; cura le relazioni esterne del capo del Dipartimento; coordinamento e gestione dei complessi compiti di segreteria del capo dipartimento;

b) Ufficio per la consulenza legale dipartimentale.

Consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; studi, pareri e ricerche giuridiche; predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento; rapporti con l'ufficio legislativo; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato;

c) Ufficio di raccordo con le regioni e gli enti locali.

Cura i rapporti del capo Dipartimento con le regioni e gli enti locali nelle materie di competenza dipartimentale; raccolta, analisi e diffusione di documentazione; cura il coordinamento delle attività dipartimentali e le analisi connesse al processo di decentramento di funzioni e compiti amministrativi;

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale

Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 - Individuazione degli standard per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità. Supporto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Dipartimento tra i servizi e le strutture in relazione agli obiettivi. Rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati e analisi sui costi dell'azione amministrativa. Confronto delle prestazioni effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards. Analisi degli scostamenti e identificazione delle cause.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione

Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi di investimento sottoposti all'esame del CIPE. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica

Verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e alla programmazione negoziata. La verifica concerne anche gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti, con riguardo ai risultati previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, e include la proposta di eventuali iniziative da adottare.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il sistema informativo per gli investimenti territoriali - SINIT di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1998. Il SINIT è articolato nei seguenti uffici dirigenziali non generali.

Ufficio I

Coordinamento degli interventi di informatizzazione, rapporti istituzionali nel settore di competenza, controllo e valutazione delle prestazioni informatiche; coordinamento funzionale degli altri uffici dirigenziali non generali del SINIT.

Ufficio II

Pianificazione delle architetture informatiche, affari amministrativi.

Ufficio III

Gestione operativa dei sistemi elaborativi, sviluppo e gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software.

Ufficio IV

Sviluppo applicativo, analisi e gestione di applicazione, assistenza specialistica per le applicazioni di utenza. Sistemi di cartografia e gestione di informazione georeferenziate, sviluppo applicazioni grafiche.

Ufficio V

Supporto elaborazione, coordinamento e amministrazione delle basi dati, progettazione ed applicazione dei sistemi di supporto alle decisioni.

Ufficio VI

Assistenza tecnologica, supporti alla gestione di reti locali e telematiche, sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi.

5. Il servizio per le politiche di sviluppo territoriale è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni.

Ufficio I

Coordinamento delle attività di promozione, istruttoria e stipula delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Coordinamento delle attività successive alla stipula.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di promozione, istruttoria e stipula delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Coordinamento delle attività successive alla stipula.

Ufficio III

Coordinamento delle attività di promozione, istruttoria e stipula delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia. Coordinamento delle attività successive alla stipula.

Ufficio IV

Coordinamento delle attività di promozione, istruttoria e stipula delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi nelle regioni Sardegna, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Coordinamento delle attività successive alla stipula.

Ufficio V

Analisi della congiuntura a livello territoriale ai fini della valutazione delle tendenze economiche, delle previsioni macro territoriali e delle politiche regionali; integrazione delle prospettive macroeconomiche territoriali nel quadro macroeconomico nazionale; utilizzo di banche dati territoriali, predisposizione di rapporti in materia di programmazione economica aventi per oggetto lo sviluppo economico territoriale; predisposizione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi.

Ufficio VI

Analisi settoriale dei programmi di investimento pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento agli interventi previsti dagli Accordi di programma quadro e dai programmi di investimento inseriti nel sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli effetti economici e finanziari degli strumenti di sviluppo territoriale; documenti ed analisi in materia di programmazione finanziaria aventi ad oggetto gli strumenti di sviluppo regionale.

6. Il servizio per la programmazione negoziata è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni.

Ufficio I

Affari generali, gestione e valorizzazione del personale, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al servizio; segreteria del direttore del servizio; relazioni con il pubblico, con i competenti servizi delle amministrazioni e degli organismi interessati nelle materie di competenza.

Ufficio II

Monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli effetti degli strumenti di programmazione negoziata gestiti dal servizio in raccordo con i soggetti territoriali responsabili; predisposizione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata; emissione dei decreti di pagamento; analisi e verifica dei flussi finanziari; rapporti con le società convenzionate per lo svolgimento di attività istruttorie; contenzioso di competenza e consulenza giuridica per gli uffici del servizio; supporto nell'attività dipartimentale in materia di programmazione negoziata cofinanziata con fondi comunitari.

Ufficio III

Istruttoria e valutazione delle domande di accesso alla contrattazione programmata, predisposizione formale dei contratti di programma; monitoraggio sulla loro attuazione e supporto amministrativo alle commissioni di collaudo e accertamento.

Ufficio IV

Espletamento delle funzioni amministrative previste dalle delibere CIPE in materia di patti territoriali finanziati con risorse nazionali; coordinamento, gestione delle risorse, assistenza, vigilanza e monitoraggio dei patti territoriali nazionali.

Ufficio V

Espletamento delle funzioni di coordinamento, assistenza, vigilanza, monitoraggio e valutazione dei patti territoriali finanziati con risorse comunitarie.

Ufficio VI

Espletamento delle funzioni amministrative previste dalle delibere CIPE in materia di contratti d'area, con particolare riguardo alle attività di negoziazione preliminare e di monitoraggio della loro attuazione; gestione stralcio dell'accordo di programma «Grande Progetto Porto di Gioia Tauro» e dell'accordo di programma «Val Basento».

7. Il servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni.

Ufficio I

Affari generali, gestione e valorizzazione del personale, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al servizio; attività connesse alla programmazione del servizio e alla sua rendicontazione; attività di documentazione del servizio; attività di supporto alle funzioni di direzione del servizio; gestione dei programmi operativi di assistenza tecnica di competenza del servizio nei Quadri Comunitari di sostegno ob.1; contenzioso di competenza del servizio; compiti di comunicazione e informazione di competenza del servizio.

Ufficio II

Attività connesse ad adempimenti in materia di aiuti di Stato in generale e a finalità regionale in particolare, con riferimento a quelli aventi attinenza con i fondi strutturali, e ai relativi rapporti con i servizi della Commissione europea e quelli delle amministrazioni nazionali e regionali titolari; funzioni non specificamente attribuite agli altri uffici del servizio; attività istruttorie connesse alla partecipazione al Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, previsto dai regolamenti comunitari; rapporti con la segreteria del CIPE e con la prima relativa commissione in materia di fondi strutturali comunitari e di fondi nazionali per le aree depresse; attività connesse all'attuazione delle politiche dei fondi strutturali comunitari in materia di trasparenza degli appalti pubblici, snellimento delle procedure amministrative, società dell'informazione.

Ufficio III

Attività di supporto al Coordinamento, orientamento e sorveglianza del QCS obiettivo 1 e delle relative forme d'intervento cofinanziate dai fondi strutturali; funzioni connesse alla partecipazione all'attività dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; rapporti con i correlati servizi della commissione europea e delle amministrazioni e/o organismi nazionali a vario titolo interessati; attività di segreteria tecnica del comitato di sorveglianza del QCS e dei gruppi di lavoro ad esso collegati; attività connesse all'attuazione delle politiche comunitarie dei fondi strutturali in materia di ambiente e pari opportunità.

Ufficio IV

Attività di supporto al coordinamento, orientamento e sorveglianza delle forme d'intervento cofinanziate dai fondi strutturali comunitari a titolo degli obiettivi diversi dall'obiettivo 1 e funzioni connesse alla partecipazione alle attività dei comitati di sorveglianza delle previste forme d'intervento comunitario; rapporti con i correlati servizi della Commissione europea e delle competenti amministrazioni.

Ufficio V

Attività di supporto al coordinamento, orientamento, sorveglianza dei programmi di iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici previste dai regolamenti comunitari e relativi rapporti con i competenti servizi della Commissione europea e delle amministrazioni e/o organismi a vario titolo interessati; funzioni connesse alla partecipazione alle attività dei comitati di sorveglianza; attività inerenti le analisi delle prospettive di allargamento dell'Unione, la gestione degli strumenti comuni di sostegno alla preadesione nonché degli altri strumenti finanziari anche a favore di Paesi terzi; attività inerenti le analisi delle prospettive di sviluppo dello spazio economico europeo.

Ufficio VI

Attività connesse all'aggiornamento dei quadri finanziari relativi ai programmi comunitari dell'obiettivo 1, dell'obiettivo 2 dei programmi di iniziativa comunitaria e delle azioni innovative; attività connesse alle rendicontazioni di spesa, all'efficienza dei circuiti finanziari ed alla chiusura delle forme di intervento oggetto di cofinanziamento dei fondi strutturali; attività di supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari; attività connesse all'analisi dei profili quantitativi della programmazione, della esecuzione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi e dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali e attività connesse ai relativi rapporti istituzionali con le autorità nazionali e comunitarie competenti; attività connesse alla verifica del principio di addizionalità per l'obiettivo 1; attività di supporto per lo sviluppo dei processi d'informatizzazione delle procedure interne e dei collegamenti informatici con le amministrazioni interessate all'attuazione delle forme d'intervento comunitario.

8. Il servizio centrale di segreteria del CIPE è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni.

Ufficio I

Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio uffi-

ciale e banca dati del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, gestione e valorizzazione del personale, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; esame del contenzioso; consulenza giuridica e attività pre-legislativa a supporto degli uffici del servizio.

Ufficio II

Predisposizione per il CIPE dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie; Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari nazionali e comunitari destinati agli investimenti, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle attività di competenza della 1ª e della 5ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 1ª e alla 5ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime.

Ufficio III

Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; supporto al nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV

Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore agricolo, industriale e della ricerca scientifica e tecnologica, ad iniziative di sviluppo dell'occupazione, ad indirizzi per la formazione; istruttoria della attività di competenza della 2ª e della 4ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 2ª e alla 4ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V

Supporto tecnico-amministrativo alle attività relative a direttive ed ai piani e programmi in materia di assetto del territorio e nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali; istruttoria delle attività di competenza della 3ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 3ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI

Supporto tecnico-amministrativo alle attività per lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo della tutela ambientale, e per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna; supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle attività di competenza della 6ª commissione; attività di segreteria amministrativa, documentazione e supporto alla 6ª commissione ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle commissioni medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII

Istruttoria delle questioni attinenti alle politiche sociali e per il miglioramento delle condizioni di vita (sanità, casa, sostegno del reddito dei lavoratori, previdenza ed assistenza); delle attività delle competenze del CIPE per lo sviluppo del settore terziario avanzato, dei servizi del turismo e delle attività sportive e culturali; degli interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico-sociale per superare le diversità di genere, razza o religione.

9. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE operano le seguenti unità di livello non dirigenziale:

a) unità sorveglianza farmaci: provvede alla sorveglianza del prezzo dei farmaci nazionali ed alla negoziazione del prezzo dei medicinali innovativi (procedura europea); cura il monitoraggio della spesa farmaceutica ed il contenzioso;

b) unità contabilità: provvede al trasferimento delle risorse e all'emissione dei decreti relativi alle assegnazioni CIPE; cura la gestione stralcio delle attività già facenti capo al CIPE in via di devoluzione o di esaurimento.

10. Il Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni.

Ufficio I

Trattazione, in rappresentanza del Dipartimento, delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale; relazioni sindacali del Dipartimento; elaborazione di proposte di modifiche organizzative e gestionali per la sottoposizione al capo Dipartimento; aggiornamento pubblicazioni; collabora ad assicurare la circolarità delle informazioni nelle strutture del Dipartimento; affari generali e segreteria del direttore del servizio; mobilità interna al Dipartimento.

Ufficio II

Gestione contabile; istruttoria e relative comunicazioni al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro in materia di rapporto di servizio del personale del Dipartimento; trattamento di missione del personale del dipartimento; incarichi di studio e consulenza nelle materie del Dipartimento ad estranei all'amministrazione.

Ufficio III

Individuazione del fabbisogno di formazione specialistica e determinazione del conseguente programma formativo; organizzazione e gestione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del personale; studi e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e formulazione di proposte innovative al capo Dipartimento, sulla base degli indirizzi fissati dal servizio centrale competente; studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane del Dipartimento nell'ambito delle linee guida definite dal competente servizio centrale.

Ufficio IV

Servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; ufficio di ricevimento corrispondenza; sezione ufficio cassa del Ministero; biblioteca e ufficio di documentazione.».

Art. 4.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 tutti i periodi compresi tra le parole «Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il capo del Dipartimento» e il punto 4.1 (escluso) sono sostituiti dal seguente punto:

«4.0. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il capo del Dipartimento sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) ufficio di coordinamento e di segreteria del capo Dipartimento.

Ufficio dirigenziale non generale di supporto per il coordinamento delle attività del Dipartimento e segreteria tecnica del capo del Dipartimento - Supporto alle decisioni in materia di politiche del personale, di programmazione e sviluppo delle risorse umane per il Ministero - Trattazione di questioni rientranti nella competenza del capo del Dipartimento - Relazioni sull'attività complessiva del Dipartimento - Affari riservati - Rapporti con altri uffici della pubblica amministrazione in relazione ai compiti del capo del Dipartimento - Attività di supporto alla Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero (art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998) - Interrogazioni parlamentari ed esame degli atti normativi relativi alle materie di competenza del Dipartimento;

b) ufficio per il controllo di gestione dipartimentale.

Ufficio dirigenziale non generale per il controllo di gestione del Dipartimento per gli affari generali, del personale e per i servizi del Tesoro e dei Dipartimenti provinciali previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità - Supporto per la programmazione delle attività del Dipartimento per l'individuazione degli obiettivi e per la definizione dei budget del dipartimento - Coordinamento per la redazione della nota preliminare dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1978 - Supporto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Dipartimento tra i Servizi in relazione agli obiettivi - Rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati e analisi sui costi dell'azione amministrativa - Confronto delle prestazioni effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards. Analisi degli scostamenti e identificazione delle cause - Iniziative per il coordinamento degli uffici di controllo dipartimentali;

c) ufficio per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione.

Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento dell'attività relativa all'attuazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: Rapporti con la società cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per l'acquisto di beni e servizi - Rapporti con le altre amministrazioni per gli aspetti attinenti all'attuazione del citato art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aspetti normativi.».

2. Nelle competenze degli uffici compresi nei sotto elencati punti dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 l'espressione «rapporti con l'ufficio per il controllo di gestione dipartimentale» sostituisce le parole «rapporti con l'ufficio di auditing dipartimentale»:

a) al punto 4.1: ufficio I del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

b) al punto 4.2: ufficio I del servizio centrale del personale;

c) al punto 4.4: ufficio III del servizio centrale per il sistema informativo integrato.

3. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1, tra le competenze dell'ufficio I del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione, quelle relative a «Attività di supporto alla Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero (art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998)» e «Interrogazioni parlamentari ed esame degli atti normativi relativi alle materie di competenza del dipartimento», sono soppresse. Alle competenze dello stesso ufficio I è aggiunta, alla fine, la seguente «Coordinamento della gestione amministrativo-contabile delle attività riconducibili alla gestione integrata dei servizi della sede centrale del Ministero.».

4. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1 le competenze dell'ufficio III del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione sono così sostituite: «Documenti contabili ed economici per la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di assestamento e

del bilancio pluriennale relativi al servizio. Programmazione delle risorse finanziarie relative al servizio - gestione contabile - monitoraggio sull'andamento della spesa. Monitoraggio dei capitoli di spesa gestiti dagli uffici del servizio. Supporto alla gestione contabile degli uffici di livello dirigenziale del servizio - Vigilanza sull'Istituto di studi e analisi economica (ISAE). Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza degli uffici dell'Area».

5. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1, alle competenze dell'ufficio VIII del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione è aggiunto: «Gestione dell'archivio di viale Asia».

6. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1, alle competenze dell'ufficio XI del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione è aggiunto: «Adempimenti connessi alla corretta esposizione delle bandiere all'interno e all'esterno dei locali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

7. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1, tra le competenze dell'ufficio XII del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione, dopo «Assistenza e consulenza tecnico-legale», è inserito: «Consulenza ed iniziative in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del Dipartimento e del Ministero (legge 31 dicembre 1996, n. 675).».

8. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.1, tra le competenze dell'ufficio XIII del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione, prima di «Contenzioso in materia di personale», è inserito «Ufficio contenzioso del lavoro».

9. È soppressa la segreteria del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra prevista al punto 4.3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999.

10. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.3, al posto delle parole «Segreteria del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra» sono inserite i seguenti periodi:

«Segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie.

La segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie si articola nei tre uffici (o funzioni) dirigenziali non generali di seguito elencati:

a) direttore della segreteria;

b) servizio istruzione e documentazione: attività istruttorie e di segreteria funzionalmente necessarie all'espletamento dell'attività deliberativa e consultiva del Comitato; attività di documentazione degli orientamenti assunti, nelle materie di interesse del Comitato, dagli organi giurisdizionali, consultivi, di controllo e medico-legali;

c) servizio operativo: attività operative di supporto alla struttura del Comitato; affari generali; gestione archivi; sportello per il pubblico.

11. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.3, tra le competenze dell'ufficio I della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro le parole «controllo di gestione del servizio e rapporti con l'ufficio di auditing dipartimentale» sono soppresse.

12. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.3, alle competenze dell'Ufficio III della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro è aggiunto (dopo la parola «Biblioteca»): «Controllo di gestione del Servizio e rapporti con l'ufficio per il controllo di gestione dipartimentale».

13. Sono soppressi il Centro nazionale di calcolo e contabilità con sede in Latina e i centri interregionali di elaborazione con sede a Latina e a Bologna previsti al punto 4.4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999.

14. Alla fine del punto 4.4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 sono inseriti i seguenti periodi: «Centro di elaborazione e servizi del sistema informativo integrato. Elaborazione e connessi adempimenti riguardanti il pagamento degli stipendi e di altre spese a carico del bilancio dello Stato (Gestione della banca dati degli stipendi e delle pensioni amministrate dalle direzioni provinciali dei servizi vari - Emissione dei titoli individuali e collettivi per il pagamento degli stipendi e delle pensioni - Gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi e pensioni e versamento agli enti creditori - Esecuzione delle operazioni di conguaglio fiscale e rilascio della relativa certificazione - Resa delle contabilità alla Corte dei conti per gli assegni di pensione - tenuta dei rapporti con gli enti e le amministrazioni competenti per tutte le operazioni connesse con le predette funzioni) - Gestione della rete dei collegamenti per la trasmissione in linea dei dati - Gestione di banche dati relative a materie di competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro ed elaborazione dei relativi dati. Il Centro ha competenza per tutto il territorio nazionale.».

15. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 4.5 è così sostituito: «4.5 Il servizio centrale del provveditorato generale dello Stato è così articolato:

AREA AFFARI GENERALI

Ufficio I

Segreteria del direttore del servizio. Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza del servizio. Rapporti con il servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Coordinamento delle relazioni esterne. Controllo di gestione del servizio e rapporti con l'ufficio di controllo di gestione dipartimentale.

Ufficio II

Affari generali. Segreteria del personale del servizio. Rapporti con il servizio centrale del personale in materia di relazioni sindacali. Archivio generale. Gestione della biblioteca del servizio. Consegnatario e ufficio cassa.

Ufficio III

Adempimenti connessi con gli obblighi del funzionario delegato. Tenuta del bilancio delle spese di funzionamento del servizio e della relativa contabilità. Emissione degli ordini di pagamento.

Ufficio IV

Rogazione contratti. Contenzioso contrattuale. Tenuta e aggiornamento dell'elenco dei fornitori.

AREA POLITICHE DI SPESA E APPROVVIGIONAMENTI

Ufficio V

Anagrafe delle dotazioni - Elaborazione degli indirizzi in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali - Monitoraggio dei prezzi - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza dell'area.

Ufficio VI

Analisi e ricerche di mercato - Rapporti con le organizzazioni della produzione e della distribuzione - Individuazione dei prodotti tipo oggetto di convenzione.

Ufficio VII

Analisi e proiezioni statistiche sui trend dei costi per beni e per servizi che non siano rimessi alla competenza di altri uffici od alla Consip nella pubblica amministrazione.

Ufficio VIII

Audit sulle attività di spesa effettuate dalle pubbliche amministrazioni - Gestione amministrativa delle procedure per il fuori uso.

Ufficio IX

Consulenza per la definizione e realizzazione dei programmi di approvvigionamento - Direttive relative ai programmi di approvvigionamento su delega - Ripartizione delle risorse economiche del servizio.

Esecuzione dei programmi di approvvigionamento, nonché gestione unificata, nei limiti delle eventuali attribuzioni, degli acquisti di beni e alla fornitura di servizi - Liquidazione della spesa.

AREA DIRETTIVE TECNICHE E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Ufficio X

Supporto e consulenza esterna di tipo merceologico-progettuale - Progettazione di unità ambientali - Stesura di capitolati tecnici per conto di uffici esterni - Programmazione delle attività di tipo formativo in ambito tecnico - Rapporti con gli enti di normazione - Capitolati tecnici generali - Costituzione e coordinamento di gruppi di studio interministeriali per la definizione degli standards relativi a beni e servizi specifici e/o particolari - Redazione e gestione del "catalogo" relativo ai beni e servizi, con le rispettive caratteristiche tecnico-merceologiche - Divulgazione di pubblicazioni tecnico--operative - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza dell'area.

Ufficio XI

Definizione degli standards dei prodotti - Caratteristiche tecnico-merceologiche dei beni - Definizione dei tempi di ammortamento per i beni - Analisi chimico--merceologiche delle forniture - Laboratorio chimico' delle prove sui materiali - Gestione e controllo sul «Magazzino principale» - Programmi di valutazione delle prestazioni (benchmarking) - Definizione degli standards dei servizi - Specifiche tecniche dei servizi - Definizione dei parametri di valutazione delle caratteristiche dei servizi - Standards e controlli di qualità - Definizione degli standards logistici - Caratteristiche tecnico-logistiche degli ambienti di lavoro - Parametri per la sicurezza e l'ergonomia degli ambienti di lavoro.

Ufficio XII

Collaudi - Pareri di congruità tecnico-economica.

Ufficio XIII

Valutazione del valore d'uso del patrimonio mobiliare - Sopralluoghi e ricerche - Catalogazione del patrimonio mobiliare di rilievo storico-artistico - Interventi conservativi - Laboratorio di restauro, falegnameria e tappezzeria - Rapporti con la soprintendenza competente - Consulenza su ricollocazione ambientale.

AREA CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Ufficio XIV

Rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) - Vigilanza sulla produzione delle carte valori e delle carte comuni - Coordinamento e gestione dei magazzini del Tesoro, dei magazzini compartimentali, del magazzino stampati comuni e del magazzino elettorale - Segreteria della "Giunta d'Arte" - Segreteria della "Commissione Tariffe" - Vigilanza sulle tipografie esistenti nei Ministeri - Sezione stralcio per l'approvvigionamento di carte comuni, della modulistica (eventualmente anche di tipo elettronico) e delle pubbli-

cazioni per le pubbliche amministrazioni e per gli altri enti - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza dell'area.

Ufficio XV

Carte valori - Approvvigionamento delle carte valori per le diverse amministrazioni - Vigilanza e controllo sulla fabbricazione delle carte bianche da avvalorare nelle cartiere (sezione di Fabriano e di Foggia) - Vigilanza e controllo sulle lavorazioni di stampa delle carte valori presso l'IPZS - Gestione dei magazzini valori a rigoroso rendiconto.

Ufficio XVI

Sezione staccata presso il Ministero delle finanze.

Consulenza, ed eventuale esecuzione, sui programmi di approvvigionamento di beni e servizi per conto del Ministero delle finanze (art. 9, legge 29 ottobre 1991, n. 358) - Liquidazione della spesa ed emissione del relativo mandato di pagamento.

Servizio ispettivo

Nell'ambito del servizio centrale del provveditorato generale dello Stato opera un ufficio ispettivo con cinque funzioni dirigenziali finalizzate alle verifiche amministrative e alle operazioni di "auditing" sulle attività di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001
Tesoro, bilancio e programmazione economica, registro n. 1, foglio n. 11

01A6077

DECRETO 29 maggio 2001.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 2, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro può procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n. 432;

Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalità di realizzazione;

Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalità di realizzazione;

Visto il decreto 31 luglio 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998. recante «Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato»:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 agosto 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. n. 4 del citato regolamento n. 143/2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, il quale, mentre attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza agli stessi dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessità di definire le modalità con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'utilizzo delle somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato Tesoro presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato Fondo, viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del direttore generale del Tesoro o, per delega, del capo della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, di seguito denominato capo del debito pubblico per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;

c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal direttore generale del Tesoro o, per delega, dal capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 13 maggio 1999, n. 219, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, che intervengono per conto proprio e della clientela.

3. Con le disponibilità del Fondo sarà sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

4. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incancati.

Art. 2.

1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente decreto, il direttore generale del Tesoro o, per delega, il capo del debito pubblico, comunicherà, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che si dovranno rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzerà la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

2. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, si autorizzerà di volta in volta la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i titoli, acquistati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvederà a darne comunicazione alla Monte titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e alla direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, per gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi.

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare alla direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico l'ammontare e, ove necessario, la serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, il Dipartimento del Tesoro provvederà agli adempimenti necessari per emettere un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato.

Art. 4.

1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a),* dovrà specificare:

a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato;

b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) l'eventuale compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.

2. In ogni caso, il Tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto *d)*, ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.

Art. 5.

1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, riservata agli operatori specialisti, sarà gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvederà a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.

2. Il Tesoro comunicherà la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che potranno essere acquistati.

3. Saranno escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di acquisto. saranno accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole.

2. I titoli ritirati dal mercato con le modalità indicate nei precedenti articoli saranno comunicati agli uffici di competenza della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, che provvederanno:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreto ministeriale 13 ottobre 1995, 13 novembre 1995, 7 maggio 1996 e 21 luglio 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6295

DECRETO 7 giugno 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 giugno 2001 è pari a 112.207 miliardi di lire (pari a 57.950 milioni di Euro);

Decreta:

Per il 15 giugno 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 giugno 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di Euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli artt. 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 giugno 2001.

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A6419

DECRETO 7 giugno 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari deI tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 maggio 2001 che ha disposto per il 31 maggio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 31 maggio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del tesoro per l'emissione del 31 maggio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in Euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 97,803.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in Euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 257.403.478.963 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile peri B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 97,321.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio deI Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A6420

DECRETO 7 giugno 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) limporto massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 giugno 2001 è pari a 112.207 miliardi di lire (pari a 57.950 milioni di Euro);

Decreta:

Per il 15 giugno 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 settembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di Euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli artt. 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore il del giorno 12 giugno 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli artt. 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A6421

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto in particolare i commi 2-*bis* e 4 dell'art. 43 del citato testo unico, introdotti dall'art. 1, comma 1, della

legge n. 12 del 2001, che demandano al Ministro della sanità la predisposizione del modello delle ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* della stessa legge, utilizzati nella terapia del dolore nei pazienti e negli animali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme d'uso.

2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.

3. La stampa delle ricette è effettuata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.

4. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.

Art. 2.

1. È confermato l'uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001, delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 dello stesso decreto.

Art. 3.

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari di cui all'art. 2 per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità di prescrizione dettate dall'art. 3-*bis* dello stesso decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

(Intestazione frontespizio del blocchetto di ricettario prima di copertina)

Ricette per la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati nell'allegato III-*bis* al testo unico in materia di stupefacenti.

Legge 8 febbraio 2001, n. 12: Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

ALLEGATO 2

(Stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario)

NORME D'USO DELLA RICETTA PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALL'ALLEGATO III-*BIS* DEL TESTO UNICO

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone
Idromorfone

2. I medicinali contenenti Buprenorfina come principio attivo devono essere prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo.

3. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.

4. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.

5. Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità, modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere.

6. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.

7. Per le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.

8. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale, appone i bolhni autoadesivi sulla copia della ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.

9. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.

10. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole «uso veterinario» e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.

11. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

12. Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate all'assistito, per sei mesi e quindi provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE **REGIONE**

0 1 0 7 7 7 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

ESENZIONE

ACQUIRENTE
- ☐ Carta Identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro

N° documento

Rilasciato da

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

1° prescrizione

N° confezioni in lettere   Posologia nel modo e nel tempo in lettere

2° prescrizione

N° confezioni in lettere   Posologia nel modo e nel tempo in lettere

FIRMA

DATA MEDICO

TIMBRO FARMACIA

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

DATA FARMACIA

ORIGINALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE **REGIONE**

0 1 0 7 7 7 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

ESENZIONE

ACQUIRENTE
- ☐ Carta Identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro

N° documento

Rilasciato da

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

1° prescrizione

N° confezioni in lettere   Posologia nel modo e nel tempo in lettere

2° prescrizione

N° confezioni in lettere   Posologia nel modo e nel tempo in lettere

FIRMA

DATA MEDICO

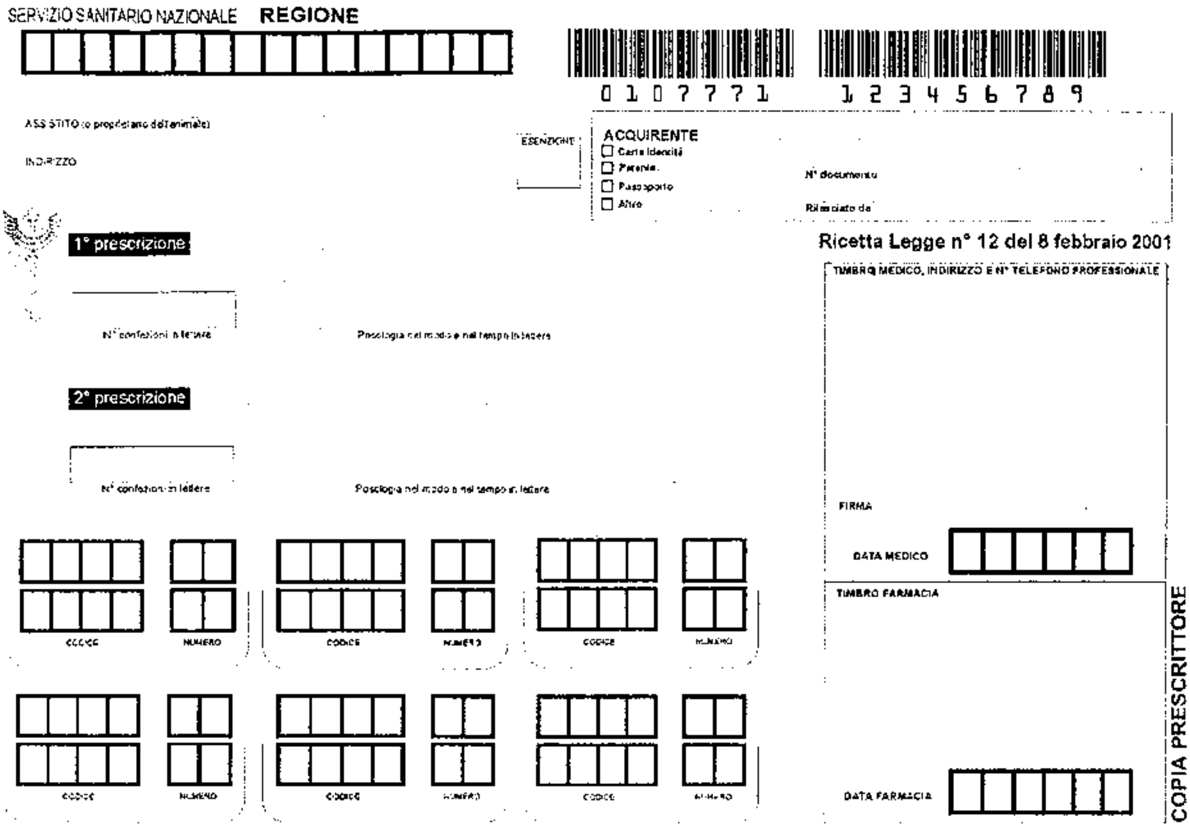
TIMBRO FARMACIA

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

DATA FARMACIA

COPIA SSN



01A6191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Prato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota del 29 dicembre 2000 con la quale il presidente della provincia di Prato designa la sig.ra Rosanna Minozzi e la sig.ra Chiara Malinconi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Rosanna Minozzi e della sig.ra Chiara Malinconi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Prato;

Decreta:

La sig.ra Rosanna Minozzi e la sig.ra Chiara Malinconi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
di Malinconi Maria Chiara

Titoli di studio.

1976 Diploma di ragioneria conseguito presso Istituto tecnico commerciale P. Daganari di Prato (votazione conseguita 52/60).

Esperienze professionali.

1997. Ho lavorato per circa quattro mesi dal maggio al settembre 1997 presso lo studio commerciale Prisco di Prato con la mansione d'impiegata. Successivamente nel settembre 1997 ho lavorato presso il materassificio Il Nido di Prato, attualmente trasferitosi in Signa, con la mansione di impiegata amministrativa fino al marzo 1980.

1980. Il 31 marzo sono stata chiamata a ricoprire un incarico di dirigente sindacale presso la C.I.S.L. di Prato e collocata in aspettativa sindacale, legge n. 300, art. 31. Ho svolto il ruolo di dirigente sindacale prima come operatore per la categoria dei tessili (FILTA) nella zona della Valbisenzio, successivamente in Prato e nella zona di Campi Bisenzio e Calenzano; svolgendo assemblee nei luoghi di lavoro, contrattazioni aziendali, partecipazioni con interventi a pubbliche manifestazioni, organizzando le medesime, necessarie al corretto svolgimento del mio mandato elettivo. Ho seguito in modo particolare i problemi delle lavoratrici, anche in ragione del fatto che l'industria tessile nella piccola impresa occupa prevalentemente manodopera femminile. Ho partecipato a vari corsi di formazione presso il centro studi CISL di Fiesole riguardanti il tema delle pari opportunità nel mercato del lavoro, e tutte le tematiche relative alla discriminazione contro le donne, l'accesso al lavoro, la progressione di carriera. Sono stata responsabile del coordinamento femminile della categoria sindacale del tessile, partecipando a corsi di formazione, a seminari di studi sul movimento operaio femminile nella provincia di Prato. Ne ho promossi successivamente in categoria a livelli locale, con le delegate aziendali e le iscritte. A livello di coordinamento femminile sindacale unitario, per diversi anni ho collaborato alla promozione ed allo svolgimento di iniziative unitarie (es. manifestazioni otto marzo, corsi di aggiornamento per lavoratrici). Nel corso del mio percorso sindacale, ho fatto parte di diverse commissioni, ad esempio la commissione commercio del comune di Poggio a Caiano, la commissione provinciale per l'impiego di Prato.

1982. Faccio parte della commissione conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro di Prato di cui sono membro di parte del lavoratore. Questo in collaborazione ed alternanza con gli altri operatori sindacali di CGIL ed UIL.

Attualmente mi occupo della carica del mio mandato, di vertenze individuali per il settore privato prevalentemente tessile, di cui sono la dirigente e responsabile. In questa veste ho seguito e seguo in modo particolare vertenze che riguardano lavoratrici (licenziamenti, mobbing, molestie). Vista l'alta presenza di lavoratrici cinesi, sono intervenuta spesso per risolvere problemi specifici riguardanti tali lavoratrici. Inoltre da anni sono una dei tre componenti la segreteria provinciale dei tessili della CISL denominata FILTA (Federazione lavoratori tessili e abbigliamento). Faccio infine parte dell'organo esecutivo della CISL nonché del consiglio generale della medesima.

CURRICULUM VITAE
di Rosanna on. Minozzi

Titolo di studio e formazione.

1961. Maturità classica.

1962-1965. Corso di laurea presso la facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Firenze (esami sostenuti 21 su 26).

1970. Corso formativo per dirigenti politici.

Attività professionali e cariche pubbliche.

1970. Eletta consigliera comunale al comune di Prato e membro della commissione consiliare ai servizi sociali.

1971. Nominata presidente dell'O.M.N.I. di Prato (carica ricoperta fino al 1975, anno di scioglimento dell'IPAB).

1974-1975. Assessore all'igiene e sanità del comune di Prato.

1975. Rieletta consigliera comunale nel comune di Prato.

1975-1976. Presidente di un consorzio socio-sanitario della zona sud di Prato.

1976-1983. Assessore alla pubblica istruzione del comune di Prato.

1983-1987. Eletta deputata, membro della commissione istruzione e cultura della Camera, ha seguito, in particolare, la riforma della scuola elementare.

1987-1992. Rieletta deputata, segretaria della commissione «Attività produttive» della Camera; è stata prima firmataria della proposta di legge-quadro sulle «Cave e torbiere» ed ha seguito l'*iter* della legge-quadro sulle piccole imprese.

Dal 1992. Membro del consiglio di amministrazione della associazione di volontariato «Croce d'oro».

Dal 1995 al 1998. Nominata consigliera di parità per la provincia di Prato (legge n. 125/1991) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ha condotto due corsi sulle pari opportunità e sulla legge n. 125/1991 in collaborazione con l'assessorato alla formazione professionale della provincia di Prato; un corso sulla legge n. 215/1992 con la Confartigianato di Prato; un corso sulla istituzione del comitato di parità e pari opportunità presso la BIVER Banca di Biella.

Dal 1996. Membro del consiglio di amministrazione del PIN-Soc. Consortile a responsabilità limitata - Servizi didattici e scientifici per l'Università degli studi di Firenze.

Dal 1997. Presta la sua collaborazione, in qualità di esperta, presso il Ministero per le pari opportunità nel settore «Rapporti con le istituzioni» e cioè con il Parlamento e le sue commissioni, con i Ministeri, con le regioni, province e comuni e con le commissioni di parità e pari opportunità regionali e degli enti locali.

Ha svolto incarichi di studio e ricerca su specifiche materie ed ha presentato le relative relazioni:

«Tempi e spazi nelle città»;

«Assetto e processo di riforma degli organismi di parità degli enti pubblici territoriali»;

«Centri per le pari opportunità - Strumenti operativi per l'attuazione di politiche di pari opportunità sovracomunali».

Dal novembre 2000. Assunta con decreto presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

01A6165

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento n. 78 del 19 febbraio 2001 con il quale il presidente della provincia di Ravenna designa l'avv. Livia Molducci e l'avv. Gisella Casali rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Livia Molducci e dell'avv. Gisella Casali, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ravenna;

Decreta:

L'avv. Livia Molducci e l'avv. Gisella Casali sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE/PROFESSIONALE

Livia Molducci, nata a ....

Ho conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo-ginnasio Dante Alighieri di Ravenna.

Mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze nel 1991 ho svolto la pratica forense conseguendo il patrocinio legale nel 1993 e l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel 1995 con relativa iscrizione all'albo degli avvocati del foro di Ravenna.

Esercito la professione di avvocato con studio in Ravenna, via G. Matteotti, 5, tel. 0544/216285, fax 0544/217899.

Ho fatto parte dell'Agesci (Associazione Guide e Scout cattolici italiani) con incarichi di responsabilità, ho svolto attività di volontariato in ausilio alla protezione civile in zone terremotate, presso il C.E.I.S. di Ravenna, comunità di recupero per tossicodipendenti e presso la Ronda della Carità associazione dedita all'assistenza di barboni e senza fissa dimora.

Svolgo attività politico-amministrativa del 1993, e sono stata responsabile provinciale del movimento femminile di un partito politico dal 1993 al 1997. Sono assessore alle pari opportunità, bilancio, personale e informatica della provincia di Ravenna dal 1997.

Nell'esercizio della professione di avvocato ho fornito e fornisco assistenza legale in materia di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento di minori), di diritto del lavoro, in particolare a donne vittime di violenza familiare e a donne straniere immigrate.

Nell'esercizio dell'attività amministrativa in qualità di assessore alle pari opportunità ho orientato le azioni dell'assessorato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

promozione e sostegno dell'imprenditoria femminile locale;

partecipazione a progetti di collaborazione internazionale al femminile;

collaborazione con associazioni femminili locali per la realizzazione di progetti rivolti al sostegno delle donne in difficoltà;

collaborazione e sostegno ad enti ed associazioni femminili locali su tematiche di interesse sociale e culturale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state svolte le seguenti iniziative:

istituzione della consulta provinciale per le pari opportunità nel novembre 1999;

informazione e consulenza sulle leggi di incentivazione e sostegno all'imprenditoria femminile in particolare sono state organizzate conferenze e seminari per la promozione della legge n. 215/1992 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», vengono svolte azioni di promozione e sostegno dell'imprenditoria femminile nell'ambito della legge regionale n. 45/1996 «Misure di politica regionale del lavoro e nell'ambito della legge regionale n. 20/1994 «Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana» attraverso l'inserimento tra le priorità di gestione di una priorità per le imprese femminili ed una priorità per l'occupazione con particolare riguardo all'occupazione femminile;

redazione di una *Guida alle agevolazioni sugli investimenti per imprese artigiane e PMI (Piccole e medie imprese)* disponibile anche sulla rete civica provinciale RACINE (http://www.racine.ra.it);

attivazione delle seguenti ricerche (in collaborazione con il servizio formazione professionale della provincia di Ravenna):

La disoccupazione femminile di lunga durata nel territorio ravennate: caratteristiche e propensioni - Centro Engim - Provincia di Ravenna - Ufficio provinciale del Lavoro 1997;

Indagine sull'occupazione femminile: profili tecnici per l'industria nella provincia di Ravenna - Consorzio per la formazione professionale e la gestione dei centri - Provincia di Ravenna 1997;

Metodologie ed esperienze di formazione e creazione d'impresa per donne appartenenti a minoranze etniche. Programma Leonardo Da Vinci - Ecap provincia di Ravenna - Comune di Ravenna - 1998;

Fabbisogni iniziali ed effetti prodotti dal percorso formativo sulle donne immigrate. Programma Leonardo Da Vinci - Ecap Provincia di Ravenna - Comune di Ravenna - 1998.

ottobre 1999 partecipazione al convegno nazionale di presentazione del cd rom e sito internet realizzati con il progetto «now lei multimedia» iniziativa comunitaria per l'occupazione femminile;

dal 2000 nell'ambito dell'«Accordo per la qualificazione ed aggiornamento dell'attività delle cooperative di garanzia e consorzi fidi» e successive convenzioni, è stata prevista la possibilità di delineare una particolare linea di intervento anche per i progetti di sviluppo presentati da imprese femminili;

realizzazione del corso di formazione *«Donna Politica Pari Opportunità»* negli anni 1999 e 2000 in collaborazione con il centro di formazione Alfa;

il corso è nato dalla richiesta di formazione e di strumenti per la crescita nel mondo istituzionale, politico, lavorativo con l'intento di favorire una maggiore partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale. Tale formazione ha costituito un valido supporto per fornire strumenti idonei a realizzare un concreto «enpowerment» ed è stato un fattore di promozione dell'integrazione per le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni (mainstreaming).

i corsi sono stati frequentati da donne ed uomini, erano articolati in sette lezioni che hanno spaziato dal quadro istituzionale e normativo delle pari opportunità al diritto costituzionale ed amministrativo, alla comunicazione e tecniche di negoziazione, all'autostima e conoscenza di sé;

il corso ha usufruito dei finanziamenti della regione Emilia-Romagna sulla legge regionale n. 37/1994, del contributo della provincia di Ravenna e dei comuni di Lugo e Russi;

realizzazione della manifestazione «L'Algeria nel cuore» articolata in mostra fotografica e momenti di incontro e dibattito sulla situazione dell'Algeria ed in particolare sulla attività di «resistenza» svolta dalle donne in quel Paese (marzo 1998);

realizzazione dell'iniziativa «8 marzo 1998 - mimose ed altri fiori» consistente in una mostra fotografica «i fiori del tempo» e promozione e sostegno all'Appello «un fiore per le donne di Kabul»;

promozione del progetto per la realizzazione di un *«Centro di accoglienza per donne e bambini vittime del terrorismo ad Algeri»*: centro di accoglienza ed accompagnamento socio psicologico realizzato a Mohammadia - Algeri, capace di offrire una soluzione abitativa temporanea a donne e bambini vittime di attentati terroristici, violenza sessuale ed altri soprusi, avviando un percorso terapeutico di recupero fisico e psicologico, condizione indispensabile per l'uscita del trauma e per l'inserimento nella vita normale e lavorativa. Il progetto ha incontrato il sostegno del Ministero degli affari esteri ed il patrocinio del Ministero delle pari opportunità, ed attualmente sono partner dell'iniziativa, la regione Emilia-Romagna, il comune di Forlì, la provincia di Forlì - Cesena, la provincia di Parma, i comuni di Ravenna, Russi e Cotignola e l'associazione algerina RACHDA che attualmente gestisce il centro (anni 1998-2000);

nel marzo del 1999 a Forlì, sottoscrizione del «Documento di intenti per la creazione della rete delle donne del Mediterraneo e dei Balcani e per l'adozione di buone prassi nell'ambito della promozione di uguali opportunità per uomini e donne». Gli obiettivi della rete sono quelli di promuovere relazioni e scambi costanti tra donne di diversi Paesi per consentire una reciproca conoscenze e azioni comuni al fine di rafforzare le decisioni istituzionali e amministrative che promuovono pari opportunità tra uomini e donne e le diverse culture;

in occasione dell'8 marzo 1999, realizzazione a Ravenna della nostra «Balie italiane e colf straniere» e del convegno «Donne migranti, da dove partono, dove vanno, cosa portano nella loro valigia», momento importante di confronto fra le donne Ravennati e le donne immigrate;

in occasione dell'8 marzo 2000 la provincia di Ravenna ha aderito e partecipato all'inaugurazione del *«Centro di accoglienza per donne e bambini vittime del terrorismo ad Algeri»* ed ha contribuito alla realizzazione del convegno internazionale *«8 marzo 2000: Algeri capitale simbolo della resistenza delle donne»* con lo scopo di fare un bilancio delle esperienze poste in essere dalla rete e di fare appello alle donne degli altri Paesi del mediterraneo affinché partecipino ai progetti di rete e per affrontare le problematiche di sostegno e solidarietà a tutte le donne che nel mondo continuano a subire discriminazioni;

sempre in occasione dell'8 marzo 2000, promozione di prodotti dell'artigianato femminile dei Paesi del sud del mondo distribuiti dalla catena del commercio equo e solidale che promuove la dignità del lavoro femminile retribuendolo equamento ed emancipando dallo sfruttamento;

nell'ambito del progetto di «Rete delle donne del Mediterraneo e dei Balcani» adesione ai seguenti progetti coordinati dalla regione Emilia-Romagna, finanziati dall'UE:

«*European Network of Best Practices to promote equal opportunities* - Progetto di scambio, sviluppo e trasferimento di informazioni e di esperienze sulle buone prassi» con la quale si propone di realizzare una rete tra autorità locali o regionali al fine di raccogliere e far circolare decisioni amministrative in materia di buone prassi per promuovere le pari opportunità sulla base delle esperienze già maturate sul territorio regionale. Il progetto si è concluso con la realizzazione di un manuale di buone prassi dal titolo «Cittadine in Europa - Buone prassi nelle amministrazioni locali», con la realizzazione di un sito internet e con l'impegno di estendere la rete ad altre regioni e comuni di Europa al fine di dare continuità alla reciproca conoscenza ed intensificare le occasioni di scambio e di costruzione di una strategia europea delle comunità locali sul tema delle pari opportunità (anno 1999 - 2000);

«La carovana dei diritti» - the carovan of the human right - Programma UE «Meda Democracy» con l'obiettivo di sostenere ed incentivare il processo di integrazione delle donne nelle rispettive società diffondere buone prassi e mettere in rete le associazioni di donne già operanti a livello locale con quelle operanti a livello europeo. (Anno 2000);

ottobre 2000 - Ho presieduto una sessione di lavoro del convegno internazionale dal titolo «Diritti delle donne: quando il corpo delle donne è violato», ed ho partecipato alla tavola rotonda «Verso una cittadinanza di genere» organizzato dall'associazione di volontariato Linea Rosa di Ravenna in collaborazione con il comune di Ravenna e la provincia di Ravenna sulla tematica delle case dei centri antiviolenza per donne e della cittadinanza di genere, convegno che ha visto la partecipazione del Ministro delle pari opportunità;

in collaborazione con il consorzio per i servizi sociali dei comuni di Ravenna, Cervia, Russi ed AUSL, l'Associazione Linea Rosa, si è realizzato il progetto *«Costituzione di una casa rifugio per donne in momentanea difficoltà del comune e provincia di Ravenna»* che prevede la creazione di una causa rifugio per donne vittime di violenza allo scopo di offrire non solo un luogo sicuro dove la donna possa trovare sicurezza, calma tranquillità, e dove si possa acquisire sempre più forza e determinazione, ma anche un luogo adatto ai minori. (Anno 1998).

partecipazione al convegno «Una Casa perché» di presentazione della casa rifugio (21.11.98) Linea Rosa e le Istituzioni per offrire un rifugio a donne che hanno subito violenza: intervento sul tema: Donne negli enti locali e nelle associazioni: una coalizione possibile;

realizzazione del progetto dell'associazione Linea Rosa, coofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri Osservatorio Nazionale sul volontariato sulla legge n. 266/1991, dal titolo *«BABY CENTRO servizio di baby sitteraggio da svolgersi in particolari orari e giornate»* con l'obiettivo di consentire, a donne sole con bambini, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, in attività con orari di lavoro disagiati. La struttura in oggetto, offrendo un aiuto nella cura dei bambini, consente di superare una serie di difficoltà agevolando la donna nella ricostruzione di un vita sociale e lavorativa. (Anno 1999).

4 marzo 2000 partecipazione al convegno «La violenza contro le donne a Ravenna» per fare una verifica sull'andamento dei progetti in corso di realizzazione e sull'entità del fenomeno nella realtà locale.

Autorizzo la gestione e il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1969

Ravenna, 12 gennaio 2001

Livia Molducci

Gisella Casali, *avvocato*

Sono nata a .... , ho conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo classico «Dante Alighieri» di Ravenna e, in data 22 giugno 1989, la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna conseguendo il punteggio di 108/110.

Sono iscritta all'albo degli avvocati dal 1992 ed esercito la professione forense in Ravenna.

Ho esercitato la pratica forense presso lo studio dell'avvocato Angelo Ceccarelli di Ravenna, con il quale ho successivamente intra-

preso un'attività di collaborazione professionale fino all'anno 1996, occupandomi in particolare delle problematiche inerenti il diritto del lavoro, sia sostanziali che processuali.

Attualmente collaboro professionalmente con lo studio legale associato «Cappelli - Maglioni - Rosetti» di Ravenna.

Da alcuni anni collaboro con l'associazione «Linea rosa» e mi occupo di garantire alle donne una tutela legale in ambito familiare e lavorativo.

Aggiorno periodicamente la mia preparazione professionale frequentando corsi di formazione, seminari e convegni.

Recentemente ho ritenuto privilegiare un approfondimento relativo agli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie:

corso sull'arbitrato organizzato nel periodo di novembre-dicembre 1999 a Modena dall'AISA (Associazione per l'insegnamento e lo studio dell'arbitrato e del diritto del commercio internazionale) e IPSOA in collaborazione con la Camera Arbitrale di Modena;

corso per la formazione di arbitri, di natura pratica ed incentrato sul metodo della didattica dialogata simulazione di arbitrato organizzato nel maggio 2000 a Ravenna da AISA ed AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Ravenna;

corso di formazione per conciliatori organizzato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna in data 20-22 novembre 2000.

Ravenna, 12 gennaio 2001.

Gisella Casali

01A6166

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 43 del 23 febbraio 2001 con la quale la provincia di Reggio Calabria designa la dott.ssa Daniela De Blasio e la dott.ssa Rosi Manganaro rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Daniela De Blasio e della dott.ssa Rosi Manganaro, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle Consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

La dott.ssa Daniela De Blasio e la dott.ssa Rosi Manganaro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Manganaro Rosi
nata a:
il:

Studi e formazione:

1984 - Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo classico «G. Familiari» di Melito Porto Salvo (RC).

1996 - Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Urbino (PS).

Tesi sperimentale su: procedura penale comparata con quella francese, avente il titolo «La prova in generale, la perizia in particolare». (La tesi, momentaneamente è sottoposta ad analisi per delle pubblicazioni, da parte della relatrice della stessa tesi).

1998 - Preparazione agli esami di abilitazione per il conseguimento del titolo di avvocato.

1999 - Attestato di qualifica per Consigliera di parità.

2000 - Conseguimento del titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Lingua straniera: francese, buona conoscenza scritta e parlata.

Conoscenze informatiche: ottima padronanza del sistema di videoscrittura «WinWord 95».

Formazione complementare:

1998 - 1999: frequenza corso Now per «Consigliera di parità della durata di 1000 ore, finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del lavoro, organizzato dall'associazione Ancorpari + Iso (durata complessiva di 1000 ore).

Il corso ha previsto moduli di approfondimento riguardo:

progettazione e gestione corsi, convegni ed interventi che favoriscono la partecipazione femminile nel mercato del lavoro;

diritto del lavoro;

sociologia del lavoro;

economia e politica del lavoro;

mercato del lavoro e sue caratteristiche;

statistica;

comunicazione professionale;

stage;

orientamento e formazione.

Obiettivo di questo corso è stato quello di formare una consigliera di parità che potesse soprattutto, con professionalità, risolvere le problematiche della donna che lavora ed i suoi bisogni, valutando l'incontro della domanda e dell'offerta del mercato del lavoro territoriale; non da meno, creare una figura che attraverso le nuove metodologie possa difendere (rilevando le discriminazioni) e sviluppare l'occupazione femminile, attuando e divulgando i principi di pari opportunità.

Esperienza professionale:

1997-1998: pratica forense presso uno studio legale di Reggio Calabria.

Mansioni: redazione di atti di diritto civile, di diritto del lavoro, penale ed amministrativo; ricerca, attività di cancelleria, attività istruttoria.

Aprile 1999: stage (durata 40 ore) presso l'istituto di economia pubblica di Valencia (Spagna).

Attività svolte: osservazione e confronto trasnazionale sulle tematiche ed azioni di promozione delle pari opportunità.

Maggio-Giugno 1999: stage di sette settimane, svolto nella sede della provincia di Reggio Calabria presso l'Assessorato al turismo, allo sport e pari opportunità.

Attività svolte: attenta ricerca legislativa concernente le P.O. al fine di elaborare una rubrica legislativa, elaborazione dei dati forniti dall'Ente per la conoscenza della realtà del pubblico impiego; elaborazione dei regolamenti per la costituzione del Comitato e della commissione pari opportunità. Dal 28 settembre 2000, giorno di insediamento del Comitato pari opportunità nella provincia di Reggio Calabria, è stato adottato il regolamento redatto in sede del sopracitato stage.

Settembre-ottobre 1999: partecipazione a seminari regionali riguardanti i temi di pari opportunità, nonché ad un incontro con la ex Ministro Laura Balbo ed il presidente della Camera dei Deputati On. Luciano Violante per la presentazione dell'attività svolta e relativo dibattito sui temi in parola.

Dicembre 1999: collaborazione con l'associazione Ancorpari alla elaborazione sui lavori atipici, presentata nel Convegno internazionale di chiusura del NOW «Consigliera di Parità + Retefic Rete tematica europea di formazione ed informazione delle consigliere di parità», presso la Camera dei Deputati.

Maggio 2000: convenzione con la provincia di Reggio Calabria per l'espletamento, in qualità di socia dell'associazione Ancorpari, di una indagine conoscitiva tra il personale dell'amministrazione provinciale, sulle tematiche della parità e delle pari opportunità della durata di sei mesi.

In particolare le fasi di indagine sono:

prima fase: analisi dei dati attualmente disponibili;

seconda fase: indagine mediante questionario;

terza fase: approfondimento qualitativo mediante interviste di gruppo;

quarta fase: formazione al Comitato pari opportunità: azioni positive, compiti del comitato;

quinta fase: stampa di n. 1000 opuscoli dell'indagine effettuata e conferenza di presentazione.

Settembre 2000: incarico di docenza nell'ambito del Corso di formazione «Consigliere di parità», Ob. 3, cod. 2303 Mis. 5.7f, Sott. 2, ottenuto dall'Istituto regionale di formazione ed informazione cooperativa della Calabria per un totale di n. 20 ore, con il modulo VIII «Gestione delle risorse umane nelle organizzazioni».

Giugno, settembre, ottobre 2000: partecipazione interessata ed attenta ai convegni tenuti nella provincia di Reggio Calabria sulle tematiche di pari opportunità come ad es. «Donne e turismo», «Cultura delle pari opportunità e formazione delle nuove generazioni».....

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali, ai sensi della legge n. 675, ai fini dell'incontro domanda - offerta.

Melito Porto Salvo, 11 dicembre 2000

Avv. Manganaro Rosi

CURRICULUM VITAE

Daniela De Blasio, nata a

Residenza:

Stato civile:

Titoli di studio:

Maturità classica;

Laurea in scienze politiche conseguita il 30 gennaio 1988 presso l'Università degli studi di Messina - «Indirizzo politico internazionale»;

abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche ed economiche nell'anno 1992;

esito favorevole al concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali ai istruzione secondaria di secondo grado per la classe di concorso discipline giuridiche ed economiche, anno 1992;

vincitrice di concorso pubblico, bandito dall'Università di Messina, Policlinico Universitario, 1988/1989 con conseguente conferimento di incarico d'insegnamento;

iscritta all'albo professionale dei docenti abilitati per l'insegnamento;

assunta, con concorso pubblico di diritto privato, in data 2 maggio 1992 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria.

Esperienze professionali:

a seguito del trasferimento di funzioni e compiti dal Ministero del lavoro agli enti locali, in attuazione del decreto legislativo n. 469/1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.10, con decorrenza dal 26 novembre 1999, presta servizio presso l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, dove, dopo aver operato presso l'Ufficio politiche del lavoro, ha assunto funzioni di responsabile dell'ufficio pari opportunità e dello sportello donna dal - maggio 2000;

collabora alle attività relative al progetto «Recitrave - Recycling project for travellers», nell'ambito del programma comunitario Ecos - Ouverture;

ha prestato lodevole servizio presso iI Ministero deI lavoro - direzione provinciale politiche del lavoro di Reggio Calabria, con rapporto di pubblico impiego dal 2 maggio 1992, svolgendo le seguenti funzioni:

1. Responsabile della banca dati «lavoratori extracomunitari» residenti nella provincia di Reggio Calabria con nomina, da parte delle direzione provinciale del lavoro, di Reggio Calabria;

2. Addetta nell'area impiego: Contenzioso nel collocamento in agricoltura - Collocamento lavoratori extracomunitari - (dalla fase istruttoria alla definizione delle pratiche);

3. Delegata all'autentica dei contratti, nell'ambito delle funzioni legate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998;

ha ricoperto il ruolo di docente, presso Istituti tecnici statali della provincia di Reggio Calabria, di materie «Giuridiche ed Economiche».

È stata nominata docente presso i corsi di formazione professionale per le seguenti materie:

1. Economia rurale;

2. Diritto CEE;

3. Sociologia;

4. Geografia politica ed economica;

Ha operato in qualità di docente di «Psicologia di Gruppo» presso il Policlinico Universitario - Scuola per infermieri professionali;

Ha collaborato con il centro studi «Cesare Beccaria» di Messina per l'organizzazione, in posizione di responsabilità, di convegni nazionali ed internazionali in materia di tutela dei minori;

Ha pubblicato articoli relativi alle tematiche inerenti il razzismo e la xenofobia nei paesi della Comunità europea sulla rivista mensile, «Il confronto», con la quale ha intrattenuto rapporti di collaborazione.

Esperienze formative:

Corso di formazione sulla legge n. 125/1991 «Pari ocqortunità tra donne e uomini», promosso dal coordinamento femminile UST-CISL RC - anno 1995»;

Corso PASS, ID 236 Avviso 2/1999 - 241 on line, «Sistema di gestione dell'iter procedurale per Amministrazioni provinciali tramite software»;

Corso di informatica presso la concessionaria «Olivetti»;

Corso di informatica - Bull;

Corso internet;

Corso Inter-Studio in Inghilterra - Intermediate Standard;

Corso pass «Un modello gestionale efficiente delle attività di programmazione nel settore dell'istruzione»;

Redazione di progetti

Ha elaborato i seguenti progetti:

1. «Donne, scuola, impresa» mirato alla informazione/formazione dei giovani sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle tematiche relative all'imprenditorialità ed alla parità;

2. «Sportello donna», che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

3. «Migrazione al femminile - Incontri di culture», finalizzato all'apertura di uno sportello per rispondere ai bisogni delle donne immigrate.

Conoscenza delle lingue straniere

Inglese: buono parlato e scritto.

Conoscenze informatiche:

Ottima conoscenza dell'uso del P.C. e degli applicativi più diffusi (Dos, Word, Excel, ecc.)

Reggio Calabria, 7 dicembre 2000

Daniela De Blasio

01A6167

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Full Service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Nusco.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa sociale «Full service - società cooperativa sociale a.r.l.» con sede in Nusco (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Full Service - Società cooperativa sociale a.r.l.» con sede in Nusco (Avellino), costituita in data 27 ottobre 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Caterina Trani di Sant'Ange1o dei Lombardi (Avellino), omologato dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) con decreto 22 novembre 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ciro Guardabascio, con residenza in Avellino, via Carducci n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A5993

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa di Cheremule», in Cheremule e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 maggio 1996 e 13 novembre 1997, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa di Cheremule», con sede in Cheremule (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Latteria sociale cooperativa di Cheremule», con sede in Cheremule (Sassari), costituita in data 12 ottobre 1945 con atto a rogito del notaio dott. Michele Stara di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto 12 novembre 1945, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giuseppa Arras, con studio in Sassari, via IV Novembre n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *il Ministro:* PILONI

01A5994

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Co.Vi.Ba. - Cooperativa a r.l.», in Genzano, già sciolta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale la società cooperativa agricola «Co.Vi.Ba. - Cooperativa a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Vincenzo Santangelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Vincenzo Santangelo ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Santangelo, con studio in Potenza, via Racioppi, 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Co.Vi.Ba. - Cooperativa a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Santangelo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A5997

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a r.l.», in Sant'Arcangelo, già sciolta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Donatantonio Bochicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Donatantonio Bochicchio comunicava di non accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Pietragalla, con residenza in Cancellara (Potenza) via Ripa n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1999, in sostituzione del dott. Donatantonio Bochicchio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *il Ministro:* PILONI

01A5998

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 29834).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 13 dicembre 1998-12 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000, relativo al periodo 13 dicembre 1999-12 dicembre 2000;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, sede in Catania, unità di Catania.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6187

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fater, unità di Jesi. (Decreto n. 29835).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Fater;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Fater, sede in Pescara, unità di Jesi (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6188

DECRETO 3 maggio 2001.

Revoca del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29836).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Dante Prini;

Acquisito il prescritto parere;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2000 che ha approvato il predetto programma di crisi aziendale per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2000 che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS per il suddetto periodo;

Considerato che la società in questione, in data 20 dicembre 2000 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 6/00 del tribunale di Como;

Ritenuto di revocare il decreto ministeriale del 30 novembre 2000 limitatamente al periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il programma per crisi aziendale, limitatamente al

periodo dal 20 dicembre 2000 al 30 luglio 2001, della ditta S.p.a. Dante Prini, sede in Montano Lucino (Como), unità di Montano Lucino (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6189

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuovo Pignone, unità di Firenze. (Decreto n. 29837).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 22 marzo 1999-21 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 22 marzo 2000 al 21 marzo 2001, della ditta S.p.a. Nuovo Pignone;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 15 marzo 2001 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 2000 al 21 marzo 2001, della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, sede in Firenze, unità di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6190

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bitron, unità di Cormano. (Decreto n. 29838).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. Bitron;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 29058, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale per il periodo 4 gennaio 1999-3 gennaio 2000, della predetta S.p.a.;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Bitron, sede in Nichelino (Torino), unità di Cormano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6162

DECRETO 3 maggio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. RCS Diffusione, unità di Milano. (Decreto n. 29839).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 8 febbraio 2001 e 26 febbraio 2001, tra la ditta S.p.a. RCS Diffusione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002 della ditta S.p.a. RCS Diffusione, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6163

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, unità di Pianezza. (Decreto n. 29840).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fata Automation tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con in quali è stato concesso, a decorrere dal 14 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 14 dicembre 2000 al 13 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 14 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6163

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Confezioni Dea 2000 a r.l.», in Civita D'Antino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 comma primo del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

Società cooperativa «Confezioni Dea 2000 a r.l., con sede in Civita d'Antino costituita per rogito del notaio dott. Di Giovanni Arturo in data 11 febbraio 1985, iscritta al registro delle imprese al n. 2214, B.U.S.C. n. 1595/209906, repertorio n. 104777, del tribunale di Avezzano.

L'Aquila, 14 maggio 2001

p. *Il direttore:* CELESTINI

01A5995

DECRETO 15 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) Centro ricerche mezzogiorno società cooperativa a r.l. con sede in Potenza, costituita per rogito notaio De Bellis L. in data 11 giugno 1984, registro società n. 2654 del tribunale di Potenza, Busc n. 1687;

2) Lucania pitturazioni società cooperativa a r.l. con sede in Satriano di Lucania, costituita per rogito notaio Perri Pedio B. in data 7 giugno 1985, registro società n. 2935 del tribunale di Potenza, Busc n. 1917;

3) Società cooperativa il Ponte cooperativa sociale a r.l. con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Di Addea M.M. in data 8 maggio 1997, registro società n. 160066 del tribunale di Melfi, Busc n. 2812.

Potenza, 16 maggio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A6168

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Brenzone», in Firenzuola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 settembre 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Agricola Brenzone», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della Prefettura di Firenze, n. 3 dell'11 gennaio 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative adottato nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Brenzone», con sede in Firenzuola (Firenze) via dei Fiori n. 10, costituita per rogito del notaio dott. A. Beretta Anguissola in data 20 settembre 1985, repertorio n. 1459, registro società n. 44335 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4793/215858, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 maggio 2001

Il dirigente del servizio: BIONDI

01A5992

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agri-Zoo», in San Piero a Sieve.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 agosto 2000, eseguita nei confronti della cooperativa «Agri-Zoo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della Prefettura di Firenze n. 70 del 15 settembre 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative adottato nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agri - Zoo» con sede in San Piero a Sieve (Firenze), via Cardetole, costituita per rogito del notaio dott. Mario Cecchettani in data 24 agosto 1972, repertorio n. 10763, registro società n. 21367 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2990/191540, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 maggio 2001

Il dirigente del servizio: BIONDI

01A5996

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa culturale «Giorgio La Pira» a r.l., in Sansepolcro.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) Cooperativa culturale «Giorgio La Pira» a r.l., con sede sociale in Sansepolcro - P.p. 1060 - P.n. 159618, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il dirigente: LORUSSO

01A6100

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.AR. - Consorzio edilizio aretino» a r.l., in Arezzo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 4 aprile 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o Consorzio) C.E.AR. - Consorzio edilizio aretino, con sede sociale in Arezzo P.p. 1281 - P.n. 198746, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2001

Il dirigente: LORUSSO

01A6101

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 marzo 2001.

Rettifica al decreto 13 dicembre 1999 concernente l'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 - PG02;

Visto il D.D. n. 717 del 13 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 2 al progetto presentato dalla società In.Ver.Sol. Italia S.p.a.;

Tenuto conto che il comitato tecnico scientifico aree depresse, nella seduta del 13 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole allo spostamento di ubicazione del centro di ricerca e dell'inizio delle attività sia per il centro che per l'anneso progetto di formazione rispettivamente in data 1° gennaio 2001 e 1° marzo 2001;

Considerato che il tasso di attualizzazione vigente al nuovo inizio di attività del centro di ricerca comporta un contributo massimo concedibile inferiore rispetto a quello concesso con il citato decreto n. 717 del 13 dicembre 1999;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 717 relativamente alla definizione della nuova misura dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni, le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S103-C/F presentato dalla società In.Ver.Sol. Italia S.p.a., di cui all'art. 2 del citato d.d. n. 717 del 13 dicembre 1999 sono cosi rettificate:

ditta: In.Ver.Sol. Italia S.p.a. Porto Torres (Sassari), (classificata piccola media impresa) - Progetto S103-C/F.

Titolo del progetto: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2001 ad eccezione dei costi di progettazione e degli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi antecedenti il 7 ottobre 1998;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.600.000.000;

luogo di svolgimento: Porto Torres (Sassari);

ammontare massimo del contributo in conto capitale: L. 1.223.580.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.223.580.000;

intensità di intervento in termini di ESL 15% e in termini di ESN 40%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e di ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La spesa di L. 45.149.650.000 di cui al decreto n. 717 del 13 dicembre 1999 è rettiticata per effetto del presente decreto in L. 45.143.330.000 e grava sul capitolo 7365 PG 01 resti 1999.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A6075

DECRETO 14 maggio 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico» ad istituire e ad attivare, nella sede di Genova, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'istituto «IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico», con sede in Genova;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 aprile 2001, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello proposto dal predetto istituto, pur richiamandosi alla psicoanalisi, appare a livello teorico eccessivamente generico, mentre non risultano chiari i collegamenti tra la tecnica impiegata e il modello teorico stesso né risulta presente alcuna evidenza empirica di efficacia terapeutica a sostegno del modello presentato;

Vista la valutazione tecnica di congruità espressa sulla riferita istanza dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 marzo 2001, comunicata al direttore generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico», con sede in Genova, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A6043

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 17 maggio 2001.

Scioglimento e liquidazione del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, con il quale è stato costituito il Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane per la durata di cinquanta anni ed avente lo scopo di promuovere e coordinare la ricostruzione dei centri danneggiati dalla guerra nel territorio interprovinciale, con particolare riguardo alla riparazione, ricostruzione di edifici danneggiati da eventi di guerra o alla costruzione di fabbricati da destinarsi ad uso di abitazione;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, con il quale è stato previsto che la vigilanza ed il controllo sui consorzi edilizi sono esercitati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero delle finanze e del Tesoro per quanto concerne quella finanziaria;

Visto lo statuto del Consorzio, approvato con decreto 7 agosto 1948, n. 4218/A del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1948, registro n. 22, lavori pubblici, foglio n. 198;

Visto il decreto 1° giugno 1998, n. 1977/97 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale è stata approvata la proposta di proroga della durata del Consorzio regionale fino al 13 novembre 2001, nonché la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile in tal senso;

Visto l'art. 17 dello statuto con il quale è stato previsto che le deliberazioni che comportano modificazioni statutarie hanno effetto solo dopo l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e del Tesoro;

Visto il verbale di assemblea straordinaria n. 51.719 di repertorio del 30 ottobre 2000, con il quale ha deliberato (al punto 1) di sciogliere il Consorzio con effetto immediato e di metterlo in liquidazione e di nominare liquidatore con tutti i poteri di cui all'art. 2278 del codice civile il sig. Storchi rag. Claudio (punti 2-3-4);

Vista la nota del 22 dicembre 2000 con la quale il Consorzio ha richiesto l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro della predetta delibera, così come previsto dagli articoli 2 e 17 dello statuto;

Visto il parere reso con nota n. 11530 del 21 febbraio 2001, richiesto da questo Ministero con nota n. 125 del 24 gennaio 2001, con il quale ritiene che si possa procedere all'emanazione del decreto di approvazione della delibera di cui trattasi limitatamente al primo punto della delibera stessa;

Considerato che il Ministero del tesoro, nella citata nota, è del parere che il Consorzio in parola, istituito

ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, ha personalità giuridica pubblica e, pertanto, ai fini della liquidazione è soggetto alla normativa di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

Si approva lo scioglimento del Consorzio regionale per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane con sede in Parma, come deliberato nel verbale di assemblea straordinaria del Consorzio stesso, n. 51.719 di rep. del 9 novembre 2000.

Art. 2.

La liquidazione del Consorzio in parola, avente personalità giuridica pubblica, è soggetta alla normativa di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Roma, 17 maggio 2001

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

01A6296

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Accordo di programma del 26 marzo 2001 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

PREMESSO CHE:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessata dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'articolo 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione;

La legge 30 luglio 1990, n. 221, ed in particolare l'art. 9, prevede l'erogazione di contributi per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

Il piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive e di opere di recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;

Visti:

i quattro accordi di programma stipulati il 27 agosto 1996, il 31 dicembre 1996, il 23 novembre 1999 ed il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;

i quattro accordi di programma stipulati il 31 dicembre 1996, il 23 dicembre 1997, il 28 dicembre 1998, ed il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana in materia di contributi per recupero ambientale dei compendi inimobiliari ex minerari nei predetti bacini ex minerari;

Considerato che

nelle fasi delle istruttorie per la gestione dei contributi di cui agli accordi di programma sopra citati, sono stati rilevati errori materiali riguardanti elementi riferentisi ai soggetti giuridici interessati dai relativi benefici, agli esatti importi di detti benefici, nonché ad altri dati comunque esattamente considerati nelle preventive istruttorie di valutazione e conformemente risultanti nelle documentazioni in atti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propria nota di osservazione n. 21 in data 3 febbraio 2000, ha altresì rilevato la necessità di provvedere nei casi dallo stesso ufficio rilevati mediante rettifica da operare con specifico accordo di programma;

È necessario pertanto provvedere alla rettifica dei cennati errori materiali, al fine del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per rettificare gli errori materiali riscontrati in sede di istruttoria gestionale dei contributi di cui agli accordi di programma citati nelle premesse, riguardanti elementi costitutivi ai fini del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi.

Art. 2.

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 31 dicembre 1996 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo riguardante l'impresa in ditta individuale Fungoamiata e nella colonna riguardante l'incremento occupazionale complessivo, in luogo di «9», leggasi: «5,79».

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 5 e nella colonna relativa alla denominazione dell'impresa, in luogo di «Cristalleria Europea S.r.l.», leggasi: «Cristalleria Europa S.r.l.».

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 17 riguardante l'impresa SITE S.r.l. e nella colonna riguardante l'incremento occupazionale complessivo, in luogo di «0,58», leggasi: «8,58».

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 26 riguardante l'impresa Renieri Mario & C. S.n.c. e nella colonna riguardante la quota dell'incremento occupazionale complessivo riservata agli esodi minerari, in luogo di «non rilevabile», leggasi: «6».

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 30 dicembre 1999 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 9 e nella colonna relativa alla denominazione dell'impresa, in luogo di «Le Macinaie S.n.c.», leggasi: «Le Macinaie S.r.l.».

Alla tabella *sub* art. 4 dell'accordo di programma in data 30 dicembre 1999 in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 11 riguardante l'impresa Autetruria S.r.l. e nella colonna relativa al contributo da concedere, in luogo di «1.317.030.000», leggasi: «1.292.390.000».

Art. 3.

In caso di rilevamento di ulteriori errori materiali successivo alla sottoscrizione del presente atto, nonché ove si presentasse la necessità di apportare modifiche ad atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui i predetti accordi di programma costituiscono i presupposti, lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiunti; la possibilità di rettifica diretta da parte dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa mera formale comunicazione all'ente regionale.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Presidente della giunta regionale
della Toscana
MARTINI

01A6098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DELIBERAZIONE 31 maggio 2001.

Piano di bacino del Tevere - II stralcio funzionale per il lago Trasimeno. (Deliberazione n. 93).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 253 contenente disposizioni integrative alla citata legge 183/1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

Vista la propria determinazione in data 27 luglio 1994 relativa all'avvio della redazione del piano stralcio per il lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione del 27 giugno 1995, n. 47, recante «Adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino del fiume Tevere»;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1996, n. 74, recante disposizioni per la progettazione dell'ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione del 17 luglio 1996, n. 60, recante «Programma di emergenza per interventi e lavori di manutenzione del bacino del lago Trasimeno»;

Vista la propria deliberazione del 14 gennaio 1998, n. 73, recante piano di interventi urgenti per il lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione del 14 gennaio 1998, n. 75, recante completamento del programma di emergenza per interventi e lavori di manutenzione del bacino del lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione n. 80 del 28 settembre 1999 concernente «Adozione della prima elaborazione del progetto di piano di bacino del Tevere»;

Vista la propria deliberazione del 28 settembre 1999, n. 82, recante finanziamento degli interventi urgenti ai sensi della legge n. 61/1998;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 2000, n. 92 concernente l'«adozione del progetto di piano stralcio P.S.2 per il lago Trasimeno» e le misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 della legge citata 183/1989 l'avviso dell'adozione del progetto di piano P.S.2 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui bollettini ufficiali della regione Umbria e Toscana e che il progetto stesso è rimasto per il tempo previsto a disposizione dei soggetti interessati per la consultazione e la presentazione di osservazioni;

Considerato che, scaduto il suddetto periodo di osservazioni, la regione Umbria ha espresso parere favorevole sul progetto di P.S.2, formulando valutazioni e controdeduzioni in merito alle 45 osservazioni presentate ai sensi dell'art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989 con delibera di giunta regionale. n. 362 del 9 aprile 2001; la giunta regionale Toscana con la proposta di deliberazione al consiglio regionale n. 13 del 21 maggio 2001, si è pronunciata concordemente con la regione Umbria sull'unica osservazione riguardante il territorio di competenza;

Considerato che il comitato tecnico, sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria, esaminate tutte le osservazioni formulate al progetto P.S.2 e tenuto conto della citata delibera regionale, nella seduta del 30 aprile e dell'11 maggio 2001, ha provveduto alle opportune modifiche delle norme tecniche di attuazione, della relazione illustrativa e delle tavole costituenti il progetto P.S.2, esprimendo nel contempo parere favorevole sul piano stralcio così come modificato ed integrato;

Considerato che le modifiche ed integrazioni apportate alla relazione illustrativa ed alle norme tecniche di attuazione sono evidenziate nella documentazione facente parte dei verbali del comitato tecnico del 30 aprile e dell'11 maggio 2001, anche mediante comparazione dei contenuti delle osservazioni, del testo proposto dalla regione Umbria e del testo approvato dal comitato tecnico;

Udite le ulteriori proposte di modifica e/o integrazione da apportare al piano avanzate dalla regione Umbria direttamente durante la seduta del comitato del 31 maggio 2001 relativamente agli articoli delle norme tecniche di attuazione del piano:

Art. 9, comma 1;

Art. 9, comma 2, lettera *c)*;

Art. 18, comma 6, lettera *b)*;

Art. 19 - zona B1 - comma 3;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base di quanto sopra considerato, modificare il progetto di P.S.2 adottato con propria deliberazione n. 92 del 3 agosto 2000, con particolare riferimento alle norme tecniche;

Richiamate le disposizioni normative in premessa elencate;

Delibera

A) Di adottare in via definitiva, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri formulati al progetto di P.S.2, il Piano di bacino stralcio P.S.2, per il lago Trasimeno, apportando le modifiche proposte dal Comitato Tecnico alla relazione illustrativa, alle norme tecniche ed agli allegati cartografici tavole n. 10 e n. 11;

B) Di dare atto che il piano stralcio P.S.2 viene quindi ad essere costituito dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

relazione illustrativa e programma di interventi

norme tecniche di attuazione

allegati cartografici - tavole:

Analisi:

tav. 1; inquadramento territoriale;

tav. 2, Sistema insediativo ed usi del suolo;

tav. 3, Costruzione storica del territorio;

tav. 4, Mosaico degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

tav. 5 *(a, b)* Vincoli e salvaguardie esistenti;

tav. 6, Mappa dei fattori di rischio da inquinamento;

tav. 7, Carta delle pendenze;

Sintesi interpretative

tav. 8, Ambiti di trasformazione e permanenza dei beni storico-ambientali;

tav. 9, Analisi delle incongruenze e vulnerarbilità del territorio (carta dei rischi)

Modalità di intervento, vincoli e salvaguardie di piano;

tav. 10, Fasce di rispetto;

tav. 11, Disciplina d'uso del territorio: ambiti e zone.

C) Di disporre che con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'adozione del presente Piano di Bacino stralcio - P.S.2 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sono vigenti le misure di salvaguardia di cui all'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio - P.S.2.

D) Di dare mandato al segretario generale di trasmettere il presente atto e la documentazione sopraidentificata al ministro dei lavori pubblici al fine degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. *c)* della legge 18 maggio 1989, n. 183.

E) Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni Umbria e Toscana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il segretario generale
GRAPPELLI

01A6401

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Palermo - Servizio pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA
PALERMO

Visto il decreto legge 21 giugno 961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 9 maggio 2001, dell'Ufficio provinciale di Palermo con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuire alla disinfestazione e derattizzazione dei locali di via M. Toselli - sede dei servizi catastali ed erariali e di Viale Lazio 117, sede del servizio pubblicità immobiliare - nella giornata di lunedì 30 aprile c.a.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregoalre funzionamento dell'Ufficio con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo dell'Agenzia del territorio - via Maggiore Toselli, 132 e di Viale Lazio, 117 Palermo, nella giornata del 30 aprile 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, 31 maggio 2001

Il direttore compartimentale: DRAGONE

01A6455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze.

1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 in materia di limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e impianti;

1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/538/CEE in materia di fendinebbia posteriori dei veicoli a motore;

1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/538/CEE in materia di indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore;

1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/540/CEE in materia di luci di stazionamento dei veicoli a motore;

1999/17/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/761/CEE in materia di proiettori con funzioni di fari abbaglianti e/o anabbaglianti;

1999/18/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/762/CEE in materia di proiettori fendinebbia anteriori;

1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 in materia di valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 sulla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;

1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE in materia di trasporto di merci pericolose su ferrovia.

1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 recante adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE in materia di restrizioni all'immissione in commercio e all'uso di sostanze pericolose;

1999/81/CE del Consiglio del 29 luglio 1999 che modifica le direttive 92/79/CEE sulle imposte sulle sigarette, 92/80/CEE sulle imposte sui tabacchi lavorati e 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari;

1999/90/CE del Consiglio del 15 novembre 1999 che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di pollame e uova da cova;

1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 recante applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità;

1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 in materia di provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato.

2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

2000/16/CE modifica direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione alimenti composti per animali e direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione materie prime per mangimi;

2000/19/CE adeguamento progresso tecnico direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento trattori agricoli;

2000/21/CE della Commissione del 25 aprile 2000 soncernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo primo, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000 relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante, prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio;

2000/32/CE della Commissione del 19 maggio 2000 recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000 recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

2000/40/CE del Consiglio dei 26 giugno 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2000/42/CE della Commissione del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale.

2000/45/CE della Commissione del 6 luglio 2000 che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali;

2000/48/CE della Commissione del 25 luglio 2000 recante modificazioni degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetali, compresi gli ortofrutticoli;

2000/49/CE della Commissione del 26 luglio 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2000/50/CE della Commissione del 26 luglio 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

2000/51/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000 che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

2000/57/CE della Commissione del 22 settembre 2000 recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2000/58/CE della Commissione del 22 settembre 2000 recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente su e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2000/66/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (Triasulforon) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2000/67/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (Esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (Bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2000/77/CE che modifica la direttiva 95/53/CE in materia di organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

2000/81/CE che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE in materia di quantità massime di residui di antiparassitari nei cereali e nei prodotti alimentari;

2000/82/CE che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE in materia di quantità massime di residui di antiparassitari negli ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti alimentari.

Elenco delle direttive già attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:

1998/53/CE della Commissione del 16 luglio 1998 in materia di fissazione dei metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, recepita con decreto ministeriale 23 dicembre 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001;

1999/82/CE della Commissione dell'8 settembre 1999 recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE in materia di sperimentazione delle specialità medicinali, recepita con decreto ministeriale 28 dicembre 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001;

1999/83/CE della Commissione dell'8 settembre 1999 recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE in materia di sperimentazione delle specialità medicinali, recepita con decreto ministeriale 22 dicembre 2000 in supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001;

1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli recepita con decreto ministeriale 5 febbraio 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001;

1999/89/CE del Consiglio del 15 novembre 1999 che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di carni fresche di volatili da cortile recepita con decreto ministeriale 30 novembre 2000 n. 431 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2001;

1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle unità di misura recepita con decreto ministeriale 29 gennaio 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2001;

2000/1/CE della commissione del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE in materia di trattori agricoli o forestali a ruote recepita con decreto ministeriale 5 febbraio 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001;

2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE relativa alla soppressione di disturbi radioelettrici nei trattori agricoli recepita con decreto ministeriale 5 febbraio 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

2000/3/CE della commissione del 22 febbraio 2000 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto ministeriale 7 agosto 2000 in supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000;

2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che modifica la direttiva 74/60/CEE relativa alle finiture interne dei veicoli a motore recepita con decreto ministeriale 16 febbraio 2001 nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 relativa alla produzione e vendita di cosmetici, recepita con decreto ministeriale 17 agosto 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 in materia di tachimetro dei veicoli a motore a due o tre ruote e modifiche alla direttiva 92/61/CEE recepita con decreto ministeriale 7 dicembre 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001;

2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000 in materia di serbatoi di carburante liquido e dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi recepita con decreto ministeriale 6 febbraio 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001;

2000/10/CE della Commissione del'1° marzo 2000 recante iscrizione di sostanza attiva (fluroxypyr) in allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto ministeriale 8 agosto 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000;

2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 in materia di produzione e vendita di cosmetici, recepita con decreto ministeriale 17 agosto 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 in materia di prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, recepita con decreto ministeriale 6 giugno 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 giugno 2000;

2000/24/CE del Consiglio del 28 aprile 2000 in materia di quantità massime di residui di antiparassitari recepita con decreto ministeriale 10 luglio 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000;

2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità recepita con decreto ministeriale 19 marzo 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001;

2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 che rinvia per seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici recepita con decreto ministeriale 6 luglio 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000;

2000/63/CE della Commisione del 5 ottobre 2000 che modifica la direttiva 96/77/CE in materia di requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti recepita con decreto ministeriale 26 febbraio 2001 del supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2001.

01A6045

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 e protocollo aggiuntivo per regolamentare le consultazioni politiche ad alto livello, firmato a Roma il 29 marzo 1999.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001 è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 20 del 2 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2001.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 10 del trattato generale e dall'art. 7 del protocollo aggiuntivo, il trattato e il protocollo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Pertanto, tale accordo è entrato in vigore il giorno 13 aprile 2001.

01A6194

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./U.A.C./548 del 17 gennaio 2000 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Videx».

Nella parte del comunicato «Estratto decreto A.I.C./U.A.C./548 del 17 gennaio 2000 - Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Videx" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001.

Alla pag. 75, seconda colonna dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato in alternativa all'uso riservato a tali centri», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali ed alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico».

Dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: «Videx» è indicato in combinazione con altri farmaci antiretrovirali per i trattamenti di pazienti infetti da virus HIV», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: «Videx» è indicato in combinazione con altri farmaci antivirali per i trattamenti di pazienti infetti da virus HIV».

01A6049

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento di modifica U.A.C. n. 36

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Società: Astrazeneca S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.A.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Arimidex» 28 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809015/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6104

Modificazioni dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Vioxx»

Estratto provvedimento U.A.C./II n. 943 del 17 maggio 2001

Specialità medicinale: VIOXX

Confezioni:

034558015/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034558027/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034558039/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034558041/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034558054/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034558066/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034558078/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034558080/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034558092/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034558104/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034558116/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034558128/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034558130/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034558142/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034558155/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034558167/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034558179/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034558181/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034558193/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034558205/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034558217/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034558229/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034558231/M - 25 mg 60 compresse in blister;
034558243/M - 25 mg 84 compresse in blister;
034558256/M - 25 mg 90 compresse in blister;
034558268/M - 25 mg 98 compresse in blister;
034558270/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034558282/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034558294/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
034558306/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
034558318/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558320/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
034558332/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558344/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.8 effetti indesiderati in seguito ai dati di farmacovigilanza post-marketing.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6103

Modificazioni dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Arofexx»

Estratto provvedimento U.A.C./II n. 944 del 17 maggio 2001

Specialità medicinale: AROFEXX

Confezioni:

034559017/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034559029/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034559031/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034559043/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034559056/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034559068/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034559070/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034559082/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034559094/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034559106/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034559118/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034559120/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034559132/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034559144/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034559157/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034559169/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034559171/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034559183/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034559195/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034559207/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034559219/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034559221/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034559233/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034559245/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034559258/M - 25 mg 60 compresse in blister;
034559260/M - 25 mg 84 compresse in blister;

034559272/M - 25 mg 90 compresse in blister;

034559284/M - 25 mg 98 compresse in blister;

034559296/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;

034559308/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;

034559310/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

034559322/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;

034559334/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;

034559346/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W005.

Tipo di modifica: motifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.8 effetti indesiderati in seguito ai dati di farmacovigilanza post-marketing.

I lotti gia prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6102

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasformazione della forma giuridica della società «Sirio iniziative fiduciarie S.p.a.», in Napoli, variata in «Sirio iniziative fiduciarie S.r.l.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 12 febbraio 1986, modificata in data 17 febbraio 1992, alla società «Sirio iniziative fiduciarie S.p.a.», con sede legale in Napoli, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica trasformata in «Sirio iniziative fiduciarie S.r.l.», numero di iscrizione nel registro delle imprese di Napoli 1876/91 - c.f. 00957520349.

01A6192

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Compatibilità ambientale concernente il progetto di adeguamento in sede al tipo III delle norme C.N.R. della s.s. 106 Jonica, lotti VIII e IX, in regione Basilicata.

Ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 10, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, integrata dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000, si comunica che in data 8 maggio 2001 è stato emesso, con parere positivo, con prescrizioni, il decreto di compatibilità ambientale n. 6085 concemente il progetto di adeguamento in sede al tipo III delle norme C.N.R. della s.s. 106 Jonica, lotti VIII e IX, dal km 432,890 al km 452,2 15 in regione Basilicata, da realizzarsi nei comuni di Scanzano Jonico, Pisticci e Bernalda, in provincia di Matera.

Il decreto è stato rilasciato a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) integrazione delle barriere acustiche;

b) realizzazione di filari arborei lungo le complanari;

c) sistemazione a verde dei tratti fluviali compresi tra nuovi e vecchi ponti;

d) realizzazione attraversamenti per la fauna minore;

e) impiego di specie autoctone negli interventi a verde;

f) presentazione di un progetto di sistemazione a verde alla regione, prima dell'inizio lavori;

g) ottemperare alle prescrizioni della regione Basilicata di cui alla nota n. 24320/75F del 7 dicembre 2000, e del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alle note n. ST/407/15613/2000 del 12 luglio 2000 e n. ST/407/2678/2000 del 29 gennaio 2001.

La prescrizione *f)* sarà sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nerio Chioini.

L'integrale testo del suddetto decreto è a disposizione presso il compartimento ANAS di Potenza in via N. Sauro; presso la direzione generale ANAS — direzione centrale lavori, ufficio V.I.A: - via Monzambano, 10, Roma, e presso il Ministero dell'ambiente, via Cristoforo Colombo, 44, Roma.

Il capo compartimento: VALERIO

01A6193

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimenti di portafoglio assicurativo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazioni austriaca ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE e dell'art. 11 della direttiva 92/96/CEE, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della società Volksfürsorge-Jupiter Allgemeine Versicherungs-AG con sede in Stubenbastei 2, A - 1011 Wien nella società Wüstenrot Versicherungs-AG con sede in Alpenstraße 61, A - 5033 Salzburg.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A6255

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 marzo 2001, del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Iscrizione di talune varietà di specie orticole nel relativo Registro nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001).

Alla pag. 15 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, all'art. 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, nell'elenco delle varietà, alla terza colonna «Responsabili della conservazione in purezza», in corrispondenza della varietà «Egon», della specie *Fagiolo nano,* dove è scritto: «*De Conto* Sementi - Andria (BA)», si legga: «*De Corato* Sementi - Andria (BA)».

01A6324

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 marzo 2001, del Ministero delle politiche agricole e forestali concernente: «Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale di alcune varietà di specie orticole». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001).

Alla pag. 17 e 18 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, all'art. 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, nell'elenco delle varietà, alla terza colonna «Responsabili della conservazione in purezza», in corrispondenza della:

varietà «Liscia verde da taglio», della specie *Bietola da Coste,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*»;
varietà «Bianca di Lucca», della specie *Cipolla,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*»;
varietà «Rossa lunga di Firenze», della specie *Cipolla,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*»;
varietà «Southport red globe», della specie *Cipolla,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*»;
varietà «Regina dei ghiacci», della specie *Lattuga,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*»;
varietà «Ubriacona frastagliata», della specie *Lattuga,* dove è scritto: «*(PC)*», si legga: «*(FC)*».

01A6361

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651133/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77